

CONSIP S.p.A.

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO

**Glossario dei termini di bilancio, contabilità e finanza pubblica in uso
presso il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato e la Corte dei conti**

**Capitolato relativo all'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione dei
Sistemi di Vigilanza, Controllo e Pubblico Impiego del Sistema Informativo Integrato
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato.**

SOMMARIO

1	ACRONIMI E DEFINIZIONI DI FINANZA PUBBLICA.....	3
2	ACRONIMI DEL SIRGS.....	56

1 ACRONIMI E DEFINIZIONI DI FINANZA PUBBLICA

Accensione di prestiti:

indica l'ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine o «patrimoniali», con esclusione quindi di quelle di durata inferiore all'anno (vedi «Debito fluttuante»). In sede previsionale l'accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato, così come quest'ultimo viene definito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 468 del 1978 (vedi «Ricorso al mercato»). Nello stato di previsione dell'entrata è costituito, nell'ambito del centro di responsabilità Amministrazione centrale del Tesoro, dalle unità previsionali di base «Emissione titoli di Stato» e «Contrazione mutui ed altre emissioni». Nel bilancio costituisce il titolo quarto dell'entrata.

Accertamento:

l'articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo definisce come l'operazione giuridico - contabile con cui l'Amministrazione appura la ragione del credito, la persona debitrice ed il relativo ammontare da iscrivere come competenza dell'esercizio. Costituisce la prima fase del procedimento di acquisizione delle entrate.

Accrediti dell'unione europea:

risorse che l'Unione europea trasferisce all'Italia per il finanziamento delle politiche comunitarie.

Acquisizione netta di attività finanziarie:

è uno dei saldi che appaiono nei conti consolidati di cassa del settore statale e del settore pubblico allargato. Esso riguarda le partite finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti e variazioni dei depositi bancari) e misura l'eccedenza delle erogazioni rispetto agli incassi: è l'indicatore del ruolo svolto dallo Stato o più in generale dall'operatore pubblico, come intermediario finanziario.

Acquisti di beni e servizi in convenzione:

sono gli acquisti che le PPAA (art.1, co.2, D.Lgs. n.165/2001) possono sostenere per alcune categorie merceologiche di beni e servizi, per le quali esiste una convenzione-quadro che la società Consip SpA stipula con fornitori accreditati (art.26 legge 23 dicembre 1999, n.488 - legge finanziaria 2000).

Addizionalità:

principio generale di organizzazione dei Fondi strutturali in base al quale la Commissione e lo Stato membro stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili a finalità strutturale che lo Stato membro deve sostenere nel corso della programmazione per assicurare un reale impatto economico degli interventi comunitari. Nel periodo 2000-2006 sono previsti tre momenti di verifica del rispetto di tale principio: ex-ante, ossia una volta compiuta l'adozione dei programmi, a metà percorso e a fine esercizio (ex-post).

Adeguamento del fabbisogno:

rappresenta uno dei fattori che determinano le previsioni e/o le variazioni alle previsioni di spesa (gli altri fattori sono: quelli «legislativi» e gli «oneri inderogabili»). Si basa su statuizioni generiche delle leggi di spesa relative ad Amministrazioni statali, o attributive loro di nuove funzioni, e riguarda, in genere, l'adeguamento delle dotazioni finanziarie necessarie per il loro funzionamento. Tali statuizioni stabiliscono la tipologia della spesa da considerare in bilancio pur indicando, incidentalmente, anche il "quantum", il quale può essere variato senza ricorrere ad una successiva disposizione legislativa. Le spese per adeguamento del fabbisogno rappresentano la fascia degli oneri sui quali può esercitarsi una limitata discrezionalità, derivando essi non da precise statuizioni legislative ma da valutazioni delle Amministrazioni.

Aggiornamento del budget:

rappresenta la revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Allegati agli stati di previsione:

espongono elementi esplicativi delle previsioni o dettagli di stanziamenti e, come tali, esistono solo nel progetto di bilancio non avendo rilevanza legislativa. Gli allegati principali e comuni per tutti gli stati di previsione sono:

- Allegato per capitoli: espone le unità previsionali di base ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
- Prospetto con l'indicazione delle quote giuridicamente vincolate delle unità previsionali di base;
- Nomenclatore degli atti - centro di responsabilità/capitolo/legge;
- Allegati per codici economici e funzionali;
- Allegati per le spese fisse del personale.

Altre spese in c/capitale:

aggregato residuale delle spese in c/capitale che non è possibile classificare alla stregua di investimenti. Le relative unità previsionali di base esprimono la finalità di spesa.

Amministrazioni autonome:

(ex aziende autonome) sono vere e proprie articolazioni dell'Amministrazione statale - e, come tali, non dotate di personalità giuridica - alle quali è stata conferita piena autonomia gestionale in considerazione della peculiare natura delle attività che devono svolgere; i loro bilanci formano un tutt'uno con il bilancio dello Stato cui sono allegati (vedi «Appendici del bilancio»).

Amministrazione pubblica:

comprende tutte le unità istituzionali che a titolo di funzione principale producono servizi non destinabili alla vendita per la collettività, ovvero operano una redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese, le cui risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

È questo il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica (vedi Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi). Si suddivide in tre principali sottosettori:

- Amministrazione centrale;
- Amministrazioni locali;
- Enti di previdenza.

Analisi dei costi e dei rendimenti:

metodologia di supporto decisionale e gestionale fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà un grande rilievo ai risultati da raggiungere in funzione dei quali vengono assegnate le risorse necessarie, organizzate le strutture impegnate nel loro raggiungimento e definiti i servizi, come insieme delle attività poste in essere dalla struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Analisi dei rischi:

esame accurato della eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili; tale indagine consente di individuare e mantenere sotto osservazione i fattori, interni ed esterni, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di un intervento, con

particolare riferimento alle finalità di una sana gestione finanziaria. L'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo non può prescindere da una preventiva analisi dei rischi di tipo strategico, gestionale e finanziario.

Analisi dei costi e dei rendimenti:

metodologia di supporto decisionale e gestionale fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà un grande rilievo ai risultati da raggiungere in funzione dei quali vengono assegnate le risorse necessarie, organizzate le strutture impegnate nel loro raggiungimento e definiti i servizi, come insieme delle attività poste in essere dalla struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo

A.N.C.I.:

Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, cui aderiscono 6406 Comuni sugli 8100 Comuni italiani, è un'associazione unitaria, a carattere nazionale.

Finalità principale dell'Associazione e ragione della sua stessa istituzione/ente è la difesa e l'affermazione del principio dell'autonomia comunale che trova riconoscimento nella Costituzione.

Annessi:

si tratta dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - relativi all'anno precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio - che vengono allegati agli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge n. 4688 del 1978).

Anno finanziario:

coincide con l'anno solare e rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato (articolo 1 della legge n. 468 del 1978).

Anticipazioni:

costituiscono, insieme con le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, le cosiddette operazioni finanziarie (vedi acquisizione netta di attività finanziarie). Nella classificazione economica del bilancio le anticipazioni sono collocate tra le spese in conto capitale e distinte in anticipazioni per finalità produttive e per finalità non produttive.

Queste ultime sono quelle per le quali non è dato individuare una destinazione immediata e diretta a scopi di produzione o di investimento.

Appendici del bilancio:

sono i bilanci di altre Amministrazioni, allegati agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri: si tratta di elementi costitutivi del bilancio e, come tali, hanno rilevanza legislativa (articolo 2 della legge n. 468 del 1978).

Le Amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (tra parentesi lo stato di previsione cui sono allegati i relativi bilanci):

- Monopoli (Finanze);
- Archivi notarili (Grazia e giustizia);
- Istituto agronomico per l'oltremare (Affari esteri);
- Fondo edifici di culto (Interno).

A.Ra.N:

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Arretrati:

emolumenti corrisposti in base a disposizioni legislative o contrattuali o per effetto di decisioni giurisdizionali per attività svolte in periodi di tempo anteriori all'anno di rilevazione. Non vanno

considerati "arretrati" ai fini della presente rilevazione, gli emolumenti corrisposti sistematicamente nell'anno successivo a quello di competenza.

Arretrati anno corrente:

emolumenti corrisposti a titolo di "arretrati", ma relativi a mensilità comprese nell'anno di riferimento. I relativi importi vanno indicati nelle singole voci di spesa (stipendi, indennità integrativa speciale, ecc.) e non nella colonna "Arretrati".

Arrotondamento degli importi:

tutti gli importi di spesa sono richiesti in migliaia di lire (con esclusione degli enti del SSN che inviano tramite il Sistema Informativo Sanitario). Per una corretta indicazione degli importi stessi occorre seguire le seguenti modalità :

- dividere l'importo della spesa da indicare per 1.000;
- sommare alla cifra ottenuta il valore 0,500;
- scrivere la cifra ottenuta senza decimali.

Assegno sociale (pensione sociale se liquidato prima del '96):

prestazione assistenziale corrisposta ai cittadini ultra 65-enni il cui reddito è inferiore a limiti definiti per legge.

Assestamento di bilancio:

disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 30 giugno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio in relazione:

- alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente;
- alle eventuali nuove o diverse esigenze emerse nel corso della gestione svolta, ivi comprese quelle connesse con mutamenti del quadro congiunturale e/o degli orientamenti della politica economica governativa.

Assicurato:

persona iscritta al sistema pensionistico obbligatorio.

Assi prioritari:

le priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici. Ad esempio, il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006 identifica, a seguito di un esame complessivo dei problemi e delle potenzialità del Mezzogiorno, nonché delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione, sei grandi aree di intervento – gli assi prioritari, rispettivamente: valorizzazione delle risorse naturali e ambientali; valorizzazione delle risorse culturali e storiche; valorizzazione delle risorse umane; potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo; miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata; rafforzamento delle reti e nodi di servizio.

Asta:

è il sistema con il quale sono collocati tutti i titoli di Stato emessi sul mercato interno. L'asta può essere marginale o competitiva. Nel primo caso, le richieste dei partecipanti all'asta vengono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo, a partire da quella avanzata al prezzo più elevato, fino ad esaurimento dell'offerta. L'assegnazione viene effettuata ad un unico prezzo, il cosiddetto «prezzo marginale», costituito da quello meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari. Se l'ammontare complessivo delle domande presentate al prezzo marginale

porta a superare il quantitativo offerto, viene operato un riparto pro-quota fra gli operatori che hanno fatto richieste a tale prezzo. Questa modalità di asta è applicata per tutti i titoli a medio-lungo termine. Nell'asta competitiva, i titoli vengono assegnati al prezzo offerto da ciascun partecipante, sempre soddisfacendo le richieste in ordine decrescente di prezzo. In questo caso, l'eventuale riparto si applica alle domande avanzate al prezzo minimo fra quelli rimasti aggiudicatari.

Anche le aste di riacquisto di titoli di Stato effettuate utilizzando le disponibilità del Fondo per l'ammortamento (vedi «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»), si svolgono con il metodo dell'asta competitiva, ma, non essendoci quantitativi predefiniti, non si dà luogo a riparti.

Athena:

progetto ed applicazione informatica di supporto all'attività di monitoraggio e revisione contabile presso le istituzioni scolastiche.

Attuazione finanziaria

lo stato di realizzazione degli interventi, misurato rapportando il valore degli impegni e dei pagamenti ad una certa data al costo totale, al livello di aggregazione prescelto (intervento, anno, asse, misura, operazione).

Audit:

processo per l'attuazione e la gestione di un esame sistematico e indipendente per determinare se le attività svolte in un determinato settore ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto pianificato e se quanto predisposto è attuato con efficacia ed idoneo al conseguimento degli obiettivi; ad esempio, l'audit finanziario è il processo di attuazione e gestione dell'accertamento di veridicità e completezza dei conti, compresi quelli previsionali, requisito per la certificazione del bilancio delle amministrazioni pubbliche/private ad opera di preposti organismi indipendenti di controllo. Il system audit ha come oggetto la verifica dei sistemi di gestione e controllo attivati dalle Autorità ed organismi responsabili dell'attuazione dei programmi comunitari.

Autorità di gestione:

le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali, designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento (ad esempio un programma operativo), ai sensi del Regolamento (CE) n.1260/1999, oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi un'Autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'Autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da Autorità di pagamento per l'intervento in questione.

Autorità di pagamento:

una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'Autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

Autorizzazioni di competenza e di cassa:

si riferiscono alle dotazioni finanziarie delle singole unità previsionali di base in cui si articola il bilancio. Una volta approvato il bilancio da parte del Parlamento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; conseguentemente le autorizzazioni di competenza e di cassa di ciascun capitolo costituiscono il limite massimo entro il quale il titolare del centro di responsabilità amministrativa, che ha in gestione i capitoli, può rispettivamente

impegnare e pagare. L'autorizzazione di cassa, in particolare, è utilizzabile senza distinzione per operazioni in conto competenza ed in conto residui (Legge n. 468 del 1978, articolo 2).

Avanzo e disavanzo complessivo:

è il risultato differenziale tra le operazioni di entrata e di spesa complessive (vedi operazioni complessive). Tale risultato differenziale viene denominato «saldo di esecuzione del bilancio» nel conto riassuntivo del Tesoro, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Avanzo primario:

risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi.

Se positivo dà luogo all'avanzo primario, se negativo al disavanzo primario.

Azioni innovative:

avviate su iniziativa della Commissione per migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi prioritari di sviluppo dei Fondi strutturali mediante sperimentazioni che consentono agli attori regionali di raccogliere le sfide della nuova economia; esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. In particolare, nel periodo 2000-2006 il FESR finanzia azioni (che assorbono al più lo 0,65% della dotazione dei Fondi strutturali) le quali, integrando i programmi degli obiettivi 1 e 2 cui partecipa tale Fondo, permettono di esplorare gli orientamenti futuri delle politiche regionali in tematiche strategiche quali l'economia regionale fondata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica, la società dell'informazione al servizio dello sviluppo regionale, l'identità regionale e lo sviluppo sostenibile.

Banca delle ore:

istituto innovativo che consente ai dipendenti, previa contrattazione integrativa, di gestire il proprio tempo di lavoro e il conseguente tempo di riposo. L'introduzione della Banca delle ore prevede la costituzione di un Conto individuale di ore di lavoro straordinario, che possono dar luogo al pagamento corrispondente o al riposo compensativo. Può essere attivata solo osservando le seguenti condizioni:

- definire il limite annuo in contrattazione integrativa;
- fruire del riposo entro l'anno successivo;
- verificare le compatibilità delle condizioni organizzative per la fruizione dei riposi per più dipendenti;
- le ore di straordinario devono essere autorizzate dal dirigente.

Base monetaria:

è costituita dalla moneta legale (circolante) e dalle attività trasformabili con immediatezza e senza costo in moneta legale. Essa è il principale strumento di controllo del credito, poiché una sua variazione produce nel credito una variazione di segno uguale e di ammontare multiplo.

In Italia risulta attualmente costituita:

- dalle passività della Banca d'Italia (moneta legale e depositi di aziende di credito e di privati);
- dal margine disponibile nei conti di anticipazione delle aziende di credito presso la Banca d'Italia (margine utilizzabile mediante ritiro di contante);
- dalle passività a vista del Tesoro liberamente trasformabili in moneta legale (soprattutto depositi presso il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti e depositi postali);
- dalle disponibilità in valuta liberamente convertibili in moneta legale.

I canali di formazione della base monetaria sono essenzialmente: estero; Tesoro; aziende di credito; altri settori.

I canali di utilizzo sono invece due: il pubblico (famiglie e imprese) e le aziende di credito.

Beneficiario finale:

gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto e di aiuti concessi da organismi designati dallo Stato, gli organismi che concedono gli aiuti.

Beni mobili:

oggetti mobili destinati al funzionamento dell'ufficio (arredi, libri, autoveicoli, materiale informatico scientifico e di laboratorio, stampati, etc.).

Bilancio:

nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il «Bilancio annuale di previsione»; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno (Bilancio di competenza);
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento (Bilancio di cassa).

Bilancio di previsione:

documento che registra in termini revisionali le operazioni di entrata e di spesa nelle quali si estrinseca l'attività di gestione.

Bilancio generale dell'Unione europea:

documento giuridico-contabile che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese della Comunità. Nel Trattato che istituisce la Comunità europea – parte quinta, titolo II, articoli da 268 a 280 – sono enunciate le disposizioni finanziarie che stabiliscono i principi generali che inquadrano la procedura di bilancio (unità, universalità, annualità, equilibrio, specializzazione), il finanziamento del bilancio (il peculiare sistema delle risorse proprie), lo svolgimento della procedura di bilancio (autorità competenti e relative scadenze), l'esecuzione ed il controllo del bilancio (principio della buona gestione finanziaria), nonché ulteriori disposizioni. Le grandi categorie di spese dell'Unione europea sono articolate secondo un'apposita classificazione per rubrica (o categoria): la tabella delle cosiddette prospettive finanziarie che, nella attuale programmazione 2000-2006, successivamente al Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, costituisce un quadro di riferimento – ancorché aggiornato in considerazione dell'ampliamento dell'Unione – contenuto nell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La complessa procedura per l'esame ed approvazione del bilancio generale della Comunità è descritta, oltre che nel richiamato Trattato, anche in un articolato Regolamento finanziario: le cosiddette Autorità di bilancio sono individuate nel Parlamento europeo e nel Consiglio, mentre alla Commissione è attribuito un ruolo di competenza nell'esecuzione del bilancio.

Bilancio pluriennale:

è un bilancio previsionale nel quale si evidenzia, solo in termini di competenza, la spesa, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e si riferisce a periodi non inferiori a 3 anni. Per il primo anno le previsioni coincidono con quelle del bilancio annuale di previsione, il che comporta il suo aggiornamento annuale e la sua adozione con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

Tale bilancio, per ciascuno degli anni considerati, indica il limite massimo dell'eventuale saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese.

Browser:

tradotto letteralmente dall'inglese, significa lo scorri pagine. Interfaccia grafica per la navigazione in rete che permette la visualizzazione delle pagine web e l'utilizzo di tutti quei molteplici servizi offerti dal sito visitato. Due browser noti sono Netscape e Internet Explorer (IE) di Microsoft.

Budget:

è la previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali o qua-drimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

B.O.T. (Buoni Ordinari del Tesoro):

titoli fruttiferi al portatore, con scadenza fino a dodici mesi, emessi dal Tesoro per fronteggiare transitorie esigenze di cassa. Il limite massimo di circolazione e l'ammontare massimo delle nuove emissioni sono stabiliti annualmente dal Parlamento con la legge di approvazione del bilancio. Tali titoli concorrono alla formazione del debito fluttuante (vedi debito fluttuante). I relativi interessi gravano sul bilancio alla scadenza dei titoli, mentre incidono sulla Tesoreria all'atto dell'emissione degli stessi: sotto quest'ultimo aspetto, tali interessi determinano un credito della Tesoreria nei confronti del bilancio, che si estingue - al momento del rimborso - con il pagamento degli interessi a carico del bilancio medesimo (vedi Crediti di tesoreria).

Il collocamento dei B.O.T. avviene mediante asta competitiva (vedi Asta).

B.T.P. (Buoni Poliennali dei Tesoro):

titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, a tasso fisso e cedola semestrale. Attualmente vengono emessi con durata di 3, 5, 10 e 30 anni ma in passato sono state effettuate emissioni anche di titoli biennali, quadriennali e novennali.

Campione statistico:

un qualsiasi sottoinsieme composto da elementi della popolazione (termine legato al primo campo d'impiego della Statistica, la Demografia) oggetto di uno studio conoscitivo svolto con metodi statistici. Si dice che un campione è rappresentativo quando riproduce, su scala ridotta, le caratteristiche della popolazione oggetto di analisi: per la sua costruzione è dunque necessario disporre di informazioni a priori, ad esempio disponibili attraverso un censimento. Si parla di campione casuale semplice quando si utilizza un criterio di estrazione in cui tutti gli elementi della popolazione hanno la stessa probabilità di essere inclusi nel campione.

Capitolo:

unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Capitolo aggiunto:

capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amministrativo nel corso della gestione per registrare i residui formati nella gestione precedente in relazione ad un oggetto per il quale non esistano i corrispondenti capitoli nel bilancio in gestione.

Categoria:

Raggruppamento di varie qualifiche di personale in base a caratteristiche che le accomunano. La principale distinzione si effettua fra personale dirigente e personale non dirigente. Quest'ultimo sulla base del riordinamento professionale è di norma raggruppato in aree o categorie, contraddistinte da lettere, o in livelli retributivi, contraddistinti da numeri

Categoria di capitoli:

E' un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Per l'entrata le categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentisi a cespiti aventi "natura" simile. Esse sono complessivamente pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7 del Titolo II e 3 del titolo III. Quelle relative ai primi due titoli realizzano una classificazione di tipo "giuridico-finanziaria", mentre quelle relative alla terza realizzano una classificazione "finanziaria-patrimoniale". Per la spesa le categorie sono presentate in un quadro contabile allegato allo stato di previsione del Ministero del Tesoro, al fine di una classificazione economica (articolo 6, legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Categorie di personale:**- Personale addetto a lavori socialmente utili:**

Particolari categorie di lavoratori, applicati alla realizzazione di opere e alla fornitura di servizi di utilità collettiva, che non instaurano alcun rapporto di lavoro con l'Istituzione (D. Lgs. 468/97; D. Lgs. 81/2000; L. 388/2000, art. 78 - commi da 1 a 6). Si tratta di lavoratori disoccupati, iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori in cassa-integrazione, lavoratori dichiarati in esubero, ecc.

- Personale a tempo determinato:

Personale assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time, al cui contratto è apposto un termine.

- Personale a tempo indeterminato:

Personale assunto in modo stabile con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time. Per il personale non contrattualizzato la posizione corrispondente è quella di ruolo.

- Personale con contratto di formazione e lavoro:

Personale a tempo determinato assunto con contratto di formazione e lavoro della durata massima di 24 mesi sulla base della specifica disciplina di comparto e delle disposizioni legislative in materia (d.l. 30.10.84, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19.12. 84, n. 863 e d.l. 16.5.94 n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19.7.94 n. 451).

- Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo:

Personale a tempo determinato utilizzato dalle amministrazioni pubbliche sulla base di contratti di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale) stipulati ai sensi del C.C.N.Q. sottoscritto in data 9.8.2000 (Suppl. ordin. n. 156 G.U. 22.9.2000, n. 222) e della specifica contrattazione di comparto. Le assunzioni di durata inferiore ad un anno vanno ricondotte ad uomo-anno (vedi Unità annua).

- Personale contrattista o equiparato a tempo indeterminato:

Personale a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è regolato da contratto di tipo privatistico (es. tipografo, chimico, edile, metalmeccanico, ecc.). Il personale a tempo determinato al quale viene applicato un tipo di contratto privatistico va rilevato, come specificato sopra, tra il personale a tempo determinato.

- Personale esterno:

Personale proveniente da altre amministrazioni che presta servizio presso l'istituzione in forza di un comando, collocamento fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, sulla base delle specifiche disposizioni che lo consentono per un periodo di tempo determinato. Il trattamento economico, salvo specifiche eccezioni, è posto a carico dell'amministrazione che utilizza il dipendente.

C.C.T. (Certificati di Credito del Tesoro):

titoli fruttiferi del debito patrimoniale a medio e lungo termine, emessi dal Tesoro per finanziare esigenze di bilancio.

Fanno parte di questa famiglia di titoli:

- i CCT a tasso variabile, indicizzati al rendimento dei B.O.T., annuale o semestrale a seconda che siano stati emessi prima o dopo il 1° gennaio 1995;

- i C.C.T. a tasso fisso, emessi principalmente per il ripianamento dei debiti pregressi del settore pubblico;
- i C.T.E.(vedi voce);
- i C.TA.(vedi voce);
- i C.T.S. (vedi voce);
- i C.T.O. (vedi voce);
- i C.T.Z. (vedi voce).

C.D.C.:

Corte dei Conti.

CdP:

Complemento di Programmazione.

Centro di costo:

è un'unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi; sulla base di specifiche rilevazioni è possibile stabilire come sono state impiegate le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, se e come gli obiettivi di costo, prefissati in sede preventiva sono stati conseguiti. Il centro di costo deve essere definito in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa.

Centro di responsabilità amministrativa:

è l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse finanziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento.

CINECA:

Consorzio Interuniversitario.

C.I.P.E.:

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

istituito con una Legge del 1967 con ampio mandato nella predisposizione degli indirizzi di politica economica nazionale. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base degli indirizzi fissati dal Governo, stabilisce, tra l'altro, le linee generali di politica economico-finanziaria per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e dei documenti programmatici, nonché degli indirizzi delle diverse politiche settoriali, in accordo con gli obiettivi occupazionali e di sviluppo e con l'attuazione delle politiche comunitarie. Il Comitato coordina gli interventi di politica economica sul piano territoriale e settoriale attraverso l'operato di varie Commissioni, tra le quali si segnala la Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie. Tra gli argomenti oggetto di esame e decisione del Comitato figurano, tra l'altro, programmi generali e di settore, programmi comunitari, riparti risorse finanziarie, programmazione negoziata, sviluppo sostenibile.

Circolazione di Stato:

è costituita dalla moneta e dai biglietti di Stato emessi. al netto di quelli logori ritirati dalla circolazione.

Classificazione amministrativa:

è uno degli aspetti di rappresentazione della spesa nel bilancio dello Stato. L'ultima legge di riforma del bilancio lascia inalterata l'esposizione e la ripartizione per stati di previsione dell'entrata e della spesa, ma introduce, in luogo delle Rubriche, i centri di responsabilità come punti di riferimento per la gestione delle risorse assegnate e come unità previsionali di base di primo livello.

Classificazione economica:

aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale:

aggregazione delle spese, in base all'analisi fino al terzo livello della finalità della spesa. In prospettiva, la classificazione funzionale potrebbe coincidere con quella per funzioni-obiettivo (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Coefficienti di trasformazione:

nell'ambito del sistema contributivo, è il valore per il quale va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per ottenere l'importo annuo della pensione. Tale valore diventa progressivamente più favorevole all'aumentare dell'età di pensionamento nella fascia 57-65 anni.

Cofinanziamento nazionale:

quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, da determinare per garantire la complementarietà dell'intervento comunitario rispetto alle azioni degli Stati membri (principio di addizionalità). La funzione di determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, un tempo di competenza del CIPE, è svolta attualmente da un apposito gruppo di lavoro presieduto dall'Ispettore generale capo dell'IGRUE cui partecipano i funzionari competenti in materia del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (per le tematiche legate ai Fondi strutturali) e delle amministrazioni statali e regionali interessate.

Collaborazione coordinata e continuativa:

contratto stipulato per svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità e che dà luogo a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, aventi per oggetto prestazioni di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore dell'istituzione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Vanno comunque escluse:

- le attività di amministratore, sindaco o revisore;
- le partecipazioni a collegi e commissioni;
- e borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato.

Collocamento fuori ruolo:

temporanea e diversa assegnazione di personale disposta in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza, nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamenti.

Comando:

mobilità temporanea di personale fra amministrazioni o enti appartenenti allo stesso comparto o a comparti diversi.

Comitati di sorveglianza:

organi istituiti dallo Stato membro, in accordo con l'Autorità di gestione, per seguire ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione ed ogni programma operativo. I rappresentanti delle Autorità che partecipano al finanziamento dell'intervento hanno il diritto di voto nelle decisioni del Comitato, i rappresentanti della Commissione hanno funzione consultiva. Tali comitati assicurano l'efficienza e la qualità dell'esecuzione dell'intervento comunitario e possono proporre all'Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento che

renda possibile il conseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo ed il miglioramento della gestione dell'intervento. Tra le competenze di tali comitati si segnala, inoltre, l'esame ed approvazione dei rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione, nonché qualsiasi proposta di modifica riguardo il contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi.

Commissione europea:

organo del sistema istituzionale comunitario che svolge una funzione di vitale importanza nel processo politico dell'Unione europea poiché adempie al controllo del rispetto e della corretta applicazione del diritto comunitario. La Commissione è diretta da un presidente, assistito da due vicepresidenti; attualmente si compone di 20 membri - il cui numero può essere modificato all'unanimità dal Consiglio - nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri attraverso procedura d'investitura e la cui nomina è soggetta ad approvazione da parte del Parlamento. In virtù del diritto d'iniziativa la Commissione si evidenzia come motore della politica comunitaria, formulando al Consiglio proposte e progetti di normativa comunitaria; inoltre garantisce che gli Stati membri applichino debitamente le disposizioni comunitarie, gestisce il bilancio annuale dell'Unione assumendosi la responsabilità della spesa pubblica e dell'amministrazione dei quattro fondi principali della Comunità, esercita attraverso le proprie Direzioni Generali ampie competenze amministrative, costituisce - anche se in misura limitata - un organo esecutivo (ad esempio, introduzione di misure preventive per proteggere il mercato comunitario dalle pratiche concorrenziali di paesi terzi), rappresenta la Comunità presso le organizzazioni internazionali.

Comparti:

appositi accordi tra ARAN e OO.SS. stabiliscono i comparti di contrattazione collettiva nazionale per settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area autonoma relativamente ad uno o più comparti.

Complemento di programmazione:

il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari di un intervento comunitario. Tale documento, elaborato dallo Stato membro o dall'Autorità di gestione e trasmesso alla Commissione, contiene la descrizione delle misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari ed, in particolare, per ciascuna misura, la definizione delle categorie di beneficiari finali ed il piano finanziario. Può essere modificato dall'Autorità di gestione, su propria iniziativa o su richiesta del Comitato di Sorveglianza, dandone adeguata comunicazione alla Commissione.

Consegnatario:

soggetto che riceve in consegna i beni mobili e cui è affidata la gestione degli stessi .

Consiglio dell'Unione europea:

(ex Consiglio delle Comunità europee) la principale istituzione decisionale dell'Unione europea e l'autorità legislativa finale. Nel Consiglio sono rappresentati i governi degli Stati membri i quali assicurano la presidenza del Consiglio per l'arco di 6 mesi in un ordine di avvicendamento - basato sul principio dell'alternanza tra grandi e piccoli Stati membri - stabilito all'unanimità dal Consiglio. Ha il compito precipuo di assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dai Trattati. Oltre al richiamato ruolo legislativo condiviso con il Parlamento europeo per numerose competenze comunitarie, tra l'altro provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione rispetto alle politiche e priorità dell'Unione europea, costituisce - assieme al Parlamento europeo - l'autorità di bilancio che adotta il bilancio della Comunità, rappresenta l'autorità amministrativa suprema di tutti i funzionari e agenti della Commissione.

Consumi intermedi:

aggregato delle spese di funzionamento secondo la classificazione di cui al Sistema Europeo di Contabilità SEC'95.

Consumi pubblici:

è un aggregato costituito dalle seguenti categorie di spesa corrente: organi costituzionali, personale in servizio ed in quiescenza, acquisto di beni e servizi, ammortamenti. Tale aggregato in contabilità nazionale misura, in mancanza di un più idoneo sistema di rilevazione diretta, l'entità dei beni e servizi prodotti dallo Stato e destinati al consumo.

Consuntivo Entrate:

compilazione dati di entrata di fine esercizio.

Contabilità speciali:

conti aperti, previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, presso le Sezioni provinciali di Tesoreria per ricevere i versamenti fatti da Amministrazioni o funzionari statali, nonché da enti ed organismi pubblici, per costituire le disponibilità di cui poter disporre mediante ordini di pagamento.

Esse sono state anche aperte in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 119 del 1981, che ha fissato limiti per il mantenimento da parte degli enti pubblici di disponibilità liquide presso le banche (vedi «rientro depositi bancari»).

Conti correnti di Tesoreria:

sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e ne possono essere titolari Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, nonché enti ed organismi pubblici ed istituti ed aziende di credito. Previa costituzione su detti conti delle relative disponibilità, i titolari degli stessi possono ordinare alle Sezioni provinciali di Tesoreria di effettuare pagamenti per loro conto (articolo 576 Regolamento contabilità di Stato).

Conto corrente di tesoreria n. 23209:

intestato a: Ministero del Tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti nazionali, è il conto cui affluiscono le risorse statali per il cofinanziamento dei programmi strutturali comunitari e da cui sono effettuate le corrispondenti erogazioni.

Conto corrente di tesoreria n. 23211:

intestato a: Ministero del Tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE, è il conto cui affluiscono le risorse comunitarie per il cofinanziamento dei programmi strutturali comunitari e da cui sono effettuate le corrispondenti erogazioni.

Conti della finanza pubblica:

in tale dizione si comprendono (articoli da 25 a 30 della legge n. 468 del 1978):

- i bilanci degli enti che costituiscono il settore pubblico (vedi «Settore pubblico»);
- i conti di cassa che i predetti enti sono tenuti ad elaborare, con cadenza trimestrale e sulla base di appositi prospetti, ai fini della formulazione ed eventuale revisione della stima annua del fabbisogno del settore pubblico e dell'evidenziazione dei relativi risultati trimestrali;
- i conti consolidati di cassa degli stessi enti e quelli consolidati relativi al settore statale ed al settore pubblico (vedi «Relazione di cassa»).

Conti consolidati dei settori «statale», e «pubblico»:

sono conti che, con riferimento alla gestione di cassa, consolidano le operazioni di bilancio degli enti che costituiscono i settori cui sono intestati (vedi «Settore statale» e «Settore pubblico allargato»).

Essi vengono redatti dal Tesoro (articolo 30 della legge n. 468 del 1978) per essere inseriti nella Relazione trimestrale di cassa (vedi «Relazione di cassa»), nei documenti previsionali (ad esempio, Documento di programmazione economico-finanziaria) e di consuntivo (ad esempio, Relazione generale sulla situazione economica del Paese).

Essi danno una visione unitaria degli effetti dell'azione pubblica - programmata o eseguita - sull'evoluzione delle componenti sia reali che finanziarie del sistema economico, con riferimento anche alla necessità di controllo della liquidità.

Conti pubblici consolidati:

essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di competenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti eliminati.

Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche:

è redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall'ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sulla evoluzione del prodotto interno lordo e di talune delle sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti -con esclusione di quelle finanziarie - sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale (vedi «Amministrazione pubblica»).

Conto consolidato del settore pubblico:

è un conto consuntivo di cassa annuale elaborato dalla Banca d'Italia, e pubblicato dalla stessa in vari documenti ufficiali (ad esempio, nella Relazione annuale).

Conto del bilancio:

costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce) in cui si dà conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto del patrimonio:

costituisce la Parte II del Rendiconto generale dello Stato (vedi tale voce) in cui si riassumono e si dimostrano le attività e passività finanziarie e patrimoniali, nonché i punti di concordanza con il conto del bilancio.

Fra i documenti che lo corredano, di rilievo il conto del Tesoriere centrale ed il conto dell'Istituto bancario che svolge il servizio di Tesoreria provinciale (vedi: «Conto del Tesoriere centrale» e «Conto del Tesoriere provinciale») (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

è il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (legge 26.11.1993, n. 483). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di 31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di mercato presso la Banca d'Italia. Il conto di disponibilità sostituisce il soppresso "conto corrente per il servizio di Tesoreria Provinciale" ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza all'art. 104 del Trattato di Maastricht, non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma il saldo a fine mese del conto non deve risultare

inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro del Tesoro dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 15.000 miliardi, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed eventuali rimedi da adottare.

Conti pubblici consolidati:

essi possono essere di competenza e di cassa a seconda che riguardino il consolidamento delle operazioni gestionali, rispettivamente di competenza e di cassa, di due o più enti ed organismi pubblici che possono essere legati da reciproci rapporti debitori e/o creditori che, per effetto del consolidamento, vengono in tali conti eliminati.

Conto riassuntivo del Tesoro:

è il documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:

- degli incassi e dei pagamenti di bilancio, distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di tesoreria. Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro. Riporta inoltre in appendice le situazioni del "bilancio di competenza" (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

Conto del Tesoriere centrale:

illustra le operazioni di incasso e di pagamento del bilancio e quelle concernenti i debiti e crediti di Tesoreria effettuate dalla Tesoreria centrale (articoli 630 e successivi del Regolamento di contabilità). Ha la natura di «conto giudiziale» e deve essere reso dal Tesoriere centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento alla Direzione generale del Tesoro, per essere trasmesso alla Corte dei conti. Tale conto viene peraltro accluso al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto del Tesoriere provinciale:

è analogo al Conto del Tesoriere centrale (vedi tale voce), ma è reso dalla Banca d'Italia, cui è affidato il servizio di Tesoreria provinciale, ed illustra e certifica le operazioni (di bilancio e di Tesoreria) effettuate dalle Sezioni di Tesoreria provinciali (articoli 631 e successivi del regolamento di contabilità). Anch'esso deve essere allegato al Conto generale del patrimonio (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:

è il nuovo conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (legge n. 483 del 1993). Le disponibilità liquide iniziali di tale conto sono state reperite attraverso un'apposita emissione di titoli di Stato, per un importo nominale di 31.000 miliardi di lire e un netto ricavo di 30.670 miliardi, collocati a prezzi di mercato presso la Banca d'Italia.

Il conto di disponibilità sostituisce il soppresso «conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale» ma, a differenza di quest'ultimo, in ottemperanza all'art. 104 del Trattato di Maastricht (vedi voce), non può mai presentare un saldo negativo. Se ciò dovesse accadere, la Banca d'Italia sospenderebbe immediatamente tutti i pagamenti. Di norma, il saldo a fine mese del conto non deve risultare inferiore a 30.000 miliardi di lire; se tale saldo dovesse, per tre mesi consecutivi, registrare un valore inferiore a tale limite, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dovrebbe riferire al Parlamento sulle cause dell'insufficienza, del

saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi. Se il saldo di fine mese dovesse risultare inferiore ai 15.000 miliardi, il Ministro dovrebbe, entro il giorno 5 del mese successivo, inviare una relazione scritta al Parlamento, sempre indicando cause ed eventuali rimedi da adottare.

Conto riassuntivo del Tesoro:

è il documento che - pubblicato come supplemento alla Gazzetta Ufficiale (articolo 609 del Regolamento di contabilità) - dà conto mensilmente di tutte le operazioni di Tesoreria effettuate nel periodo, vale a dire:

- degli incassi e dei pagamenti di bilancio; distinti per competenza e residui ed analizzati anche secondo le principali classificazioni di bilancio;
- dei debiti e crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

Esso dà quindi conto, per il periodo di riferimento, del risparmio pubblico, del saldo da finanziare e del saldo di esecuzione del bilancio, nonché della Situazione del Tesoro (vedi le relative voci). Riporta inoltre in appendice le situazioni del «bilancio di competenza» (aggiornamento delle previsioni iniziali e situazione degli accertamenti e degli impegni), della Banca d'Italia e, trimestralmente, del debito pubblico.

Contrattazione collettiva:

la contrattazione collettiva nel pubblico impiego è disciplinata dal capo III del D. Lgs. n. 165/2001 e si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali a livello nazionale e decentrato. A livello nazionale le pubbliche amministrazioni sono rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) che stipula appositi accordi con le organizzazioni sindacali per ciascun comparto. La contrattazione decentrata si svolge solo nelle materie ad essa riservate dal contratto collettivo nazionale. I contratti collettivi hanno durata quadriennale per la parte normative e biennale per la parte economica.

Contrattista:

vedi "Categorie di personale - Personale contrattista o equiparato a tempo indeterminato".

Contribuente:

assicurato che ha versato contributi nel corso dell'anno.

Controllo:

attività che svolge un organo dello Stato od altro ente, in base alle prerogative istituzionali ad esso attribuite secondo le norme vigenti ed in conformità dei principi e delle norme nazionali ed internazionali generalmente riconosciute, al fine di disciplinare l'attuazione di determinati settori mediante verifiche o accertamenti dell'esattezza e regolarità di fatti specifici. Nell'ambito dei controlli di tipo finanziario si possono evidenziare, ad esempio, controlli sull'affidabilità dei conti e/o sulla legittimità e regolarità delle relative operazioni; controlli di sana gestione finanziaria riguardano, invece, questioni relative all'economicità, all'efficienza e/o all'efficacia della gestione degli organismi e/o delle attività esaminate. I sistemi di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali prevedono attività di controllo ordinario (o di I livello) ed attività di controllo a campione delle operazioni (o di II livello). Le prime riguardano l'insieme dei controlli relativi ai sistemi di gestione e di controllo delle Autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi (controlli organizzativi che accertano, tra l'altro, la congruità delle procedure istruttorie); le seconde prevedono la costruzione di un opportuno campione statistico delle operazioni per accertare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e verificare le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati (controlli contabili normativi).

Controllore:

persona o servizio/ente (in base al contesto di utilizzo del termine) il cui compito è svolgere un'attività di controllo, in conformità delle strategie e norme internazionali in materia di controllo nonché delle norme interne dell'organismo per il quale si trova ad operare. Il controllore predispone un piano d'indagine ed un programma di lavoro di controllo in cui sono descritti, rispettivamente, l'oggetto dell'accertamento e la metodologia di controllo prevista, e gli obiettivi del controllo nonché tutti i rischi significativi identificati. Per l'esecuzione di un controllo, il controllore deve possedere od acquisire una conoscenza sufficiente degli organismi e delle attività interessate; nella realizzazione del controllo esso deve tenere conto della rilevanza del dato osservato e del relativo rischio di controllo. Una volta raccolti elementi probatori sufficienti, pertinenti ed attendibili, il controllore perviene ad un giudizio (con riserva o negativo nel caso di inosservanze rilevanti) o relazione di controllo di cui è data adeguata comunicazione all'organismo controllato.

Copertura finanziaria:

disponibilità necessarie a finanziare, a seguito di iniziative legislative, nuove o maggiori spese, oppure minori entrate da iscrivere in bilancio (articolo 81, quarto comma della Costituzione) (vedi Bilancio pluriennale).

Coperture assicurative:

polizze assicurative stipulate in favore dei propri dipendenti, previste da norme di legge o contrattuali (con esclusione di quelle eventualmente già comprese nelle spese per indennità di missione).

Corte dei Conti europea:

istituzione dell'Unione europea, operante dal 1977 con sede in Lussemburgo. Il suo compito principale è controllare la corretta esecuzione del bilancio comunitario (legittimità e regolarità delle entrate e delle spese del bilancio nonché il raggiungimento degli obiettivi di gestione), al duplice fine di migliorare la gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e di rendere conto al cittadino europeo dell'utilizzo del denaro pubblico da parte delle autorità responsabili della gestione. La Corte si compone attualmente di un collegio di 15 membri che vengono nominati per un periodo di 6 anni dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. Essa può controllare ogni organismo o individuo che riceva o gestisca fondi comunitari; i controllori della Corte esaminano i documenti giustificativi delle operazioni finanziarie, in particolare effettuando dei controlli a campione nel corso delle ispezioni in loco per verificare l'affidabilità dei sistemi di attuazione delle normative europee ai livelli comunitario e nazionale. La Corte si avvale della pubblicità dei suoi atti: ad esempio, i risultati dell'attività di controllo sono riassunti, al termine di ogni esercizio finanziario, in una Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'Unione (con dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). La Corte ha anche poteri consultivi; essa deve essere consultata obbligatoriamente prima dell'adozione di taluni progetti di normativa comunitaria a carattere finanziario. In materia di controlli, la Corte non dispone di potere giurisdizionale, tuttavia contribuisce sul piano della prevenzione e dell'individuazione di frodi e irregolarità favorendo l'azione della Comunità e degli Stati membri.

C.P.S.:

Consumo Pro capite Standardizzato. Rappresenta il consumo pro capite di una collettività calcolato sulla base di una data struttura per età e sesso della popolazione. La variazione temporale del CPS esprime la modifica del consumo medio non imputabile all'evoluzione della struttura della popolazione.

Crediti dei fornitori:

riguardano forniture di beni e servizi ad enti del settore pubblico allargato eseguite ma non pagate; tali partite talvolta vengono considerate nel calcolo dei fabbisogni del settore statale e pubblico allargato, quali elementi diminutivi degli stessi, allorquando tali fabbisogni devono essere utilizzati ai fini della valutazione della quota dell'espansione del credito totale interno assorbita dall'operatore pubblico.

Crediti di Tesoreria:

sono operazioni riportate in un conto apposito del Conto riassuntivo del Tesoro e consistono in pagamenti che la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di pertinenza della Tesoreria. Tali operazioni sostanzialmente riguardano:

- gli interessi sui C.T. fino al momento della scadenza;
- il servizio del Portafoglio;
- i sospesi di Tesoreria;
- le sovvenzioni all'Azienda postale;
- il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Credito totale interno:

è pari alla sommatoria:

- degli impieghi delle aziende di credito (in lire ed in valuta) e degli istituti di credito speciale;
- delle emissioni di obbligazioni da parte delle imprese private e degli enti territoriali;
- del fabbisogno complessivo interno del settore statale decurtato dei finanziamenti netti del Tesoro alle istituzioni creditizie.

L'espansione annuale o infrannuale di tale aggregato costituisce uno dei possibili obiettivi intermedi della politica monetaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi finali della stessa (equilibri interni ed esterni, sviluppo del reddito, ecc.).

Criteri di convergenza (indicatori dei):

sono i parametri che misurano il rispetto dei criteri di convergenza stabiliti dal protocollo allegato al Trattato di Maastricht.

Essi sono i seguenti:

- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Può non essere soddisfatto a condizione che detto rapporto si riduca in misura sufficiente e non si avvicini al suddetto valore con ritmo adeguato;
- il tasso medio di inflazione (non può superare di oltre 1,5 punti percentuale quello dei tre Stati membri che, nell'anno anteriore a quello in esame, hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi);
- la stabilità del tasso di cambio, nell'ambito dei normali margini di fluttuazione stabiliti dallo SME;
- il tasso di interesse nominale a lungo termine (non deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi).

Crowding out:

con tale termine si indica l'effetto di spiazzamento che il settore privato subisce, ad espansione di credito totale interno invariata, allorquando il fabbisogno pubblico (al netto dei finanziamenti dello stesso alle imprese) si attesta su livelli superiori a quelli programmati (vedi Credito totale interno»)

C.T.E. (Certificati del Tesoro in E.C.U.):

sono titoli espressi in European currency unit a medio e lungo termine (3-8 anni) ed a tasso fisso, emessi sul mercato interno.

C.T.O. (Certificati del Tesoro con Opzione):

sono titoli a tasso fisso che danno facoltà al portatore di chiedere il rimborso anticipato alla metà della vita del titolo; l'ultima emissione di questi titoli risale al mese di maggio 1992.

C.T.R. (Certificati del Tesoro Reali):

sono titoli a lungo termine a tasso fisso, il cui valore nominale si rivaluta annualmente in base alle variazioni del deflatore del P.I.L. al costo dei fattori.

C.T.S. (Certificati del Tesoro a Sconto):

sono titoli la cui remunerazione è distribuita tra un significativo scarto di emissione, derivante da un prezzo d'emissione sotto la pari, e una cedola variabile annua, indicizzata al rendimento dei B.O.T. a 12 mesi. Ne sono state effettuate solo quattro emissioni, tutte ormai scadute, nel corso del 1987.

C.T.Z. (Certificati del Tesoro Zero Coupon):

sono titoli di medio termine (18-24 mesi) privi di cedole, con remunerazione interamente costituita dallo scarto di emissione. Tale scarto viene contabilizzato come interesse alla scadenza del titolo.

Data Mart e Data Warehouse:

"Magazzino dei dati". Data Warehouse e Data Mart sono sistemi analoghi al database (base di dati) che, grazie anche ad informazioni storiche, migliorano la reattività e il supporto decisionale delle imprese.

Struttura logica contenente dati aziendali preelaborati in formato adatto per le analisi statistiche e finanziarie. Identifica strumenti e software che permettono di modificare e sintetizzare un massimo di informazione.

Debiti di Tesoreria:

sono, come i crediti di tesoreria, operazioni riportate in un Conto riassuntivo del Tesoro e rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato e che si concretano nei seguenti comparti:

- debito flottante;
- servizio dei conti correnti e delle contabilità speciali;
- servizio dei depositi e dei vaglia.

(Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Debito flottante:

è il complesso delle operazioni comprese fra i «debiti di Tesoreria» per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale (vedi «Debiti di Tesoreria»). A formare il debito flottante concorrono le operazioni relative:

- ai buoni ordinari del Tesoro (BOT);
- ai conti correnti con la Cassa Depositi e Prestiti, l'INPDAP ed altri istituti finanziari. (Per ciascuna di tali operazioni si veda l'apposita voce).

Debito patrimoniale:

è la forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del Tesoro (vedi «Fabbisogno del settore statale»). Esso comprende i debiti pubblici (consolidati, redimibili, buoni del Tesoro poliennali, certificati di credito del Tesoro, debiti esteri) e gli «altri debiti» (come mutui obbligazionari con il CREDIOP e la Cassa Depositi e Prestiti).

Debito pubblico:

con tale temine (senza ulteriori specificazioni) si intende la consistenza del debito del settore pubblico, incluso il debito fluttuante (e gli altri debiti a breve) e l'indebitamento verso la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi. Secondo il Trattato di Maastricht, per debito pubblico si intende il debito lordo consolidato della P.A. (lordo significa al lordo delle attività del settore; consolidato significa che sono state annullate le poste di debito e credito reciproche tra gli enti all'interno della P.A.).

Dematerializzazione:

sostituzione di documenti cartacei con documenti telematici.

Decreto direttoriale IGRUE:

provvedimento a firma dell'Ispettore generale capo dell'IGRUE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la registrazione presso la Corte dei conti; tale tipologia di provvedimento dispone, ad esempio, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea.

Depositi di Tesoreria:

rappresentano una delle operazioni ricomprese tra i «debiti di Tesoreria». Possono essere «provvisori», se effettuati dai concorrenti alle aste, oppure «definitivi» se costituiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (articoli 592 e seguenti del Regolamento di contabilità).

Devoluzione di quote di entrate erariali:

forme di finanziamento dei bilanci di taluni enti, anche territoriali, effettuate dallo Stato a seguito della centralizzazione impositiva disposta con la riforma tributaria del 1973, ovvero per espressa disposizione di legge.

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

ex Ragioneria generale dello Stato, istituita dalla legge 5026 del 1869 alle dipendenze dell'allora Ministero delle finanze, oggi II Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.P.R. n.38/1998, svolge un ruolo fondamentale nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento. Altresì provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza di tutti i progetti di legge o degli altri provvedimenti, anche di impatto comunitario, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. A questi ambiti di competenza, si aggiunge anche quello di proposta di iniziative di innovazione normativa nel settore economico-finanziario. Fra i compiti istituzionali svolti dalla Ragioneria figurano, tra l'altro, la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione, l'elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica. Le funzioni di monitoraggio e controllo di legalità delle spese, tenuta di scritture contabili, registrazione degli impegni di spesa e verifica dei dati attinenti alla contabilità economica vengono svolte dalla Ragioneria generale attraverso un sistema di uffici di ragioneria periferici: gli Uffici centrali del bilancio per le Amministrazioni centrali e le Ragionerie provinciali dello Stato per le restanti amministrazioni presenti sul territorio nazionale.

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione:

III Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituito nel 1998, ha competenza in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, particolarmente nelle aree sottoutilizzate del Paese. Si compone attualmente di quattro uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento, di un Nucleo di Valutazione e Verifica

degli Investimenti Pubblici (cui appartengono le unità UVAL e UVER) e di sei servizi di livello dirigenziale generale, tra i quali il Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari per gli interventi di sviluppo negoziato e cooperativo con l'Unione europea. La sua azione di progettazione e attuazione di interventi strutturali sul territorio è rivolta al riequilibrio economico e sociale che vede nel Sud uno dei principali beneficiari.

Disavanzo:

termine con il quale si designa un saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno (vedi voce), se riferito a conti economici corrisponde all'indebitamento netto (vedi voce). Per quanto riguarda il parametro previsto dal Trattato di Maastricht, per disavanzo pubblico di Pubblica Amministrazione (vedi «Amministrazione pubblica»).

Disavanzo primario:

risultato differenziale calcolato con riferimento ai conti pubblici o ai conti nazionali, depurato degli interessi passivi. Se negativo dà luogo al disavanzo primario, se positivo all'avanzo primario.

D.R.G.S.:

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato.

D. Lgs.:

Decreto legislativo.

D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001:

Decreto legislativo "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" (G.U. 106 del 9 maggio 2001 - S.O. n. 112).

Dirigenti a tempo determinato:

la figura del dirigente con contratto a tempo determinato è disciplinata secondo l'articolo 3 comma 6 della LEGGE 15 luglio 2002, n. 145 in modifica all'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, che consente alle amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali, entro determinati limiti, a soggetti che, pur non rivestendo la qualifica dirigenziale, abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale per lo svolgimento delle relative funzioni. Per il periodo di durata del contratto, variabile da tre a cinque anni, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni.

Dirigenti a tempo indeterminato:

sono dirigenti a tempo indeterminato i pubblici dipendenti che hanno acquisito tale qualifica per concorso pubblico per esami a tempo indeterminato, da non confondere con l'incarico di funzioni dirigenziali, che è conferito a tempo determinato (da 3 a 5 anni), ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della LEGGE 15 luglio 2002, n. 145 in modifica dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001. La relativa disciplina è contenuta nel capo II del D. Lgs. n. 165/2001 e prevede un'articolazione della dirigenza in due fasce. Specifiche disposizioni regolano la materia della dirigenza scolastica e del Servizio sanitario nazionale (artt. 25 e 26).

Distacco:

utilizzo temporaneo di personale presso altre amministrazioni o enti pubblici, per la quale non è richiesto uno specifico provvedimento formale.

DOCUP:

Documento Unico di Programmazione.

un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo. Ciascun DocUP contiene, tra l'altro, la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, un piano finanziario indicativo per ciascun asse prioritario e per ogni anno, le disposizioni di attuazione. Ogni DocUP è corredato di un complemento di programmazione. Nel periodo 2000-2006 vengono attuati in Italia 14 DocUP che si riferiscono al settore della pesca fuori obiettivo ed alle regioni e province autonome del Centro-Nord che rientrano nell'obiettivo 2.

D.P.E.F.:

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Domanda aggregata:

temine di contabilità nazionale che definisce il complesso dei consumi e degli investimenti.

Domanda globale interna:

aggregato di contabilità nazionale che misura la quantità di beni e servizi richiesti dai vari operatori economici operanti sul territorio nazionale.

Dotazioni organiche:

costituiscono l'entità di personale necessaria, in linea di diritto per il funzionamento dell'istituzione, risultante da disposizioni legislative o regolamentari (art. 6 D. Lgs. n. 165/2001; art. 4 legge n. 400/1999).

Eccedenze di spesa:

si verificano per la tipicità del meccanismo di esecuzione - su capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio allorquando gli impegni o i pagamenti superano lo stanziamento previsto. Esse sono formalmente riconosciute in sede di parificazione del conto del bilancio da parte della Corte dei conti e possono essere regolarizzate dal Parlamento con la legge che approva il Rendiconto generale dello Stato.

Economie di spesa:

quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successivi.

E.D.R.:

Enti ed istituzioni Di Ricerca e sperimentazione.

Elenchi:

sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi per l'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione. Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (fra essi, si ricordano quelli: per le «spese obbligatorie»; per le «spese imprevedute»; per «oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, cosiddetti fondi globali o speciali»). Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di bilancio.

Enti pubblici non economici:

costituiscono uno dei sottosettori in cui si articola il settore pubblico. Ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978 sono individuati con D.P.C.M.

Entrate complessive:

sono le entrate finali maggiorate delle risorse reperite tramite accensioni di prestiti a medio e lungo termine (vedi «Entrate finali» ed «Accensioni di prestiti»).

Entrate correnti:

sostanzialmente coincidono con quelle iscritte ai primi due titoli dello stato di previsione dell'Entrata (titolo I: «Entrate tributarie», titolo II: «Entrate extratributarie») (vedi «Risparmio pubblico»).

Entrate finali:

rappresentano la sommatoria dei primi tre titoli delle entrate di bilancio (entrate tributarie, extratributarie e per alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti). Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite (o da acquisire) al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali. Si definiscono, per contro, «strumentali» o di finanziamento le operazioni di accensione di prestiti (titolo IV) (vedi «Saldo netto da finanziare»).

Entrate finali nette:

sono le entrate finali depurate di quelle per la riscossione di crediti (vale a dire dell'ammontare della categoria XV, che individua le risorse provenienti allo Stato dalla sua attività di intermediazione finanziaria) (vedi «Indebitamento netto»).

E.P.N.E.:

Enti Pubblici Non Economici.

E-mail:

servizio di posta elettronica.

End-user:

utente finale di un'applicazione.

Erogazioni del settore statale:

rappresentano i pagamenti risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

Equal:

iniziativa comunitaria del FSE che incentiva la predisposizione e la diffusione di nuovi strumenti di attuazione delle politiche dell'occupazione per contrastare tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza sofferte da coloro che tentano di accedere al mercato del lavoro e da coloro che già vi sono integrati. I settori tematici di tale iniziativa, fondati sui pilastri della strategia europea per l'occupazione (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità) si articolano, tra l'altro, su proposte di processi di creazione di imprese, formazione professionale permanente, agevolazioni per l'accesso al mercato del lavoro, forme di organizzazione del lavoro e di servizi di assistenza alle persone.

EPC-WGA:

gruppo di lavoro costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (Economic Policy Committee - Working Group on Ageing) per l'analisi degli effetti dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Esercizio finanziario:

complesso delle operazioni di gestione del bilancio - vale a dire di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa svolte nell'anno finanziario.

Esercizio provvisorio:

periodo massimo di quattro mesi, autorizzato per legge, nel corso del quale ha luogo la gestione del bilancio non ancora approvato dal Parlamento. La legge autorizzativa del regime provvisorio stabilisce che la gestione si svolga per dodicesimi delle somme stanziare nel progetto di bilancio presentato al Parlamento (articolo 16 legge n. 468 del 1978).

Fabbisogno:

è uno dei risultati differenziali espressi dai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato e misura l'eccedenza delle erogazioni sugli incassi con riferimento al complesso delle operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. (Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cosiddetta «disponibilità»). Corrisponde anche alla differenza tra le accensioni e i rimborsi di prestiti e, di norma, coincide con il limite delle emissioni nette riportato nel bilancio di previsione. Esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto si propone (previsioni) o è dovuto ricorrere (risultati) al credito nazionale (a breve e medio-lungo termine) ed estero.

Fabbisogno complessivo:

è il fabbisogno (vedi tale voce) aumentato delle regolazioni debitorie pregresse effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti di soggetti esterni al settore intestatario del conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori. Corrisponde, per le operazioni di cassa del bilancio (che non tengono conto del credito dei fornitori), al «Saldo netto da finanziare» (vedi tale voce).

Fabbisogno complessivo interno:

è il fabbisogno complessivo decurtato dell'ammontare dei prestiti esteri. Esprime la misura del fabbisogno che concorre a determinare l'espansione del «credito totale interno» (vedi tale voce).

Fabbisogno del Settore statale (o del Tesoro):

risulta dal consolidamento delle operazioni gestionali di cassa del bilancio con le operazioni di Tesoreria (vedi «Saldo netto da finanziare»).

Fabbisogno tendenziale:

è il fabbisogno riferito ai conti consolidati di cassa dei settori statale e pubblico allargato, allorquando questi conti sono costruiti - anziché su operazioni previsionali di bilancio - sulla scoria di ipotesi di evoluzione tendenziale delle macrovariabili rilevanti.

Fattori legislativi:

rappresentano una voce per le determinazioni delle previsioni di spesa e/o le loro variazioni; le spese derivanti da tali fattori hanno carattere assolutamente «rigido», in quanto quantificate per ciascun esercizio dalla relativa legge istitutiva.

F.E.O.G.A.:

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia.

Feoga garanzia:

sezione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia tradizionalmente destinata al sostegno dei mercati agricoli (PAC); le risorse sono destinate a vari comparti: in misura prevalente, seminativi, carni bovine, prodotti lattiero-caseari; seguono olio d'oliva, zucchero, prodotti ortofrutticoli, carni ovine e caprine, tabacco e vino. Oggi il Feoga garanzia finanzia anche le misure di sviluppo rurale.

F.E.S.R.:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

istituito con un regolamento del 1975, è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti tra le regioni dell'Unione europea, partecipando allo sviluppo ed all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino. Tale fondo partecipa, tra l'altro, al finanziamento di investimenti per la creazione di posti di lavoro durevoli, di investimenti in infrastrutture, di iniziative di sostegno alle Piccole e Medie Imprese. Nella programmazione 2000-2006 il FESR interviene sulle zone ammissibili ai primi due obiettivi prioritari dei Fondi strutturali e finanzia, inoltre, le iniziative comunitarie Interreg III ed Urban II nonché azioni innovative.

Finalità:

rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato deve perseguire, ovvero i compiti che lo Stato si impegna ad assolvere nei confronti dei cittadini.

Fiscal drag:

fenomeno conseguente alla progressività delle imposte sui redditi in un contesto inflazionistico. Quando i redditi monetari aumentano a causa dell'inflazione, sono colpiti da aliquota fiscale più elevata. Ciò comporta un aumento reale del prelievo nella misura in cui l'imposta cresce in modo più che proporzionale rispetto all'adeguamento nominale dei redditi all'inflazione.

Fiscalizzazione contributiva:

assunzione a carico del bilancio di parte degli oneri contributivi (previdenziali o di malattia) gravanti sui datori di lavoro o sui lavoratori.

Fondo di coesione:

fondo creato nel 1993 ad integrazione degli aiuti strutturali dell'Unione europea. È destinato ai quattro Stati membri con prodotto interno lordo medio pro capite inferiore al 90% della media comunitaria (Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda). Il Fondo concede finanziamenti per progetti relativi alla difesa dell'ambiente e alle reti europee di trasporto.

Fondo di rotazione

istituito con la Legge n.183 del 16 aprile 1987, art. 5, nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, quale strumento di gestione e informazione finanziaria per il coordinamento delle politiche comunitarie. Al Fondo perviene il complesso delle somme erogate dalle Istituzioni comunitarie, a valere sulle diverse linee del bilancio comunitario, in attuazione delle molteplici politiche di sviluppo settoriale perseguite dall'Unione europea (tra cui quelle relative ai Fondi strutturali), nonché le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per la copertura di parte nazionale del complesso degli interventi di politica comunitaria. Tali somme, versate su appositi conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati all'IGR UE, vengono erogate alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati titolari di interventi di politica comunitaria.

Fondi a disposizione:

tali fondi, iscritti negli statuti di previsione dei Ministeri dell'interno e della difesa, rispettivamente ai sensi della legge n. 1001 del 1969 e del regio decreto n. 263 del 1928 e della legge n. 1958 del 1932, sono destinati a sopperire ad eventuali deficienze finanziarie relative alla Polizia di Stato, alle Forze Armate ed ai servizi dell'Arma dei Carabinieri.

Fondi di anticipazione:

sono iscritti - in forza di specifiche autorizzazioni legislative - negli statuti di previsione della spesa quali, ad esempio:

- del Ministero della difesa (regio decreto n. 263 del 1928 e legge n. 1958 del 1932), per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispettato alle anticipazioni di fondi ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti nonché al fondo scorta per le navi, per i corpi, gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare. A fine anno tali fondi vengono chiusi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- del Ministero dell'interno (leggi n. 451 del 1959 e n. 968 del 1969, come modificata dal D.L. n. 361 del 1995, convertito in legge n. 437 del 1995, art. 4), per provvedere alle momentanee deficienze di fondi dei reparti ed uffici della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi della protezione civile.

Fondi di riserva:

somme iscritte su appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di particolari facoltà che competono all'Amministrazione nel corso della gestione (vedi «Elenchi»).

Essi possono essere:

- «general», in quanto utilizzabili per le esigenze di tutte le Amministrazioni, e trovano iscrizione su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispettivamente articoli 7, 8 e 9 della legge n. 468 del 1978);
- «di cassa»;
- «particolari», in quanto operanti nell'ambito di una sola Amministrazione e trovano iscrizione in unità previsionale di base del relativo stato di previsione («fondi a disposizione»; «fondi anticipazioni», ecc.).

Fondi globali o speciali:

somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati dal Parlamento nell'esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo. Tali fondi possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese in conto capitale ed uno per il rimborso di prestiti. A ciascuno di essi corrisponde un elenco (vedi tale voce) che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura.

L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla legge finanziaria.

Fondi strutturali:

strumenti finanziari cui è affidato il perseguimento della finalità dell'Unione europea di rafforzare e mantenere la convergenza nello sviluppo dei Paesi membri.

Fondo di cassa:

è costituito dall'insieme delle giacenze esistenti ad una certa data presso i contabili dello Stato (Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria provinciale. Tesoriere centrale dello Stato, Cassiere speciale biglietti e monete, Contabile del Portafoglio). Figura mensilmente nella «situazione del Tesoro» (vedi tale voce).

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:

è un fondo di riserva che ogni anno deve essere determinato e iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per provvedere ad eventuali deficienze che possono manifestarsi nelle dotazioni di cassa. Detto fondo è stato introdotto con l'articolo 8 della legge n. 94 del 1997.

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie:

istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 (art. 5) con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, si avvale di appositi conti correnti infruttiferi, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, cui affluiscono entrate (versamenti di risorse a vario titolo) e dal quale sono disposte le uscite in favore degli interventi cofinanziati.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato:

è un fondo istituito con la legge n. 432 del 1993, destinato alla riduzione dello stock dei titoli di Stato e, con la modifica introdotta dalla legge n. 662 del 1996, anche all'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società di cui il Tesoro è azionista unico, al fine di agevolarne la dismissione. Le risorse che lo alimentano sono principalmente costituite dai proventi delle dismissioni di partecipazioni delle società detenute dal Tesoro.

Il fondo è amministrato direttamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, coadiuvato da un Comitato Consultivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione annuale sull'amministrazione del fondo in allegato al conto consuntivo. Per tenere distinte le somme affluite al fondo che non possono essere utilizzate a copertura del fabbisogno, dal complesso degli importi depositati sul conto di disponibilità del Tesoro, a partire dal 1996, è stato istituito un conto separato presso la Banca d'Italia denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», remunerato nella stessa misura del conto disponibilità. Gli interessi maturati sulle giacenze di tale conto vengono, con cadenza semestrale, accreditati direttamente sul conto medesimo il primo giorno del mese successivo alla chiusura del semestre di riferimento (1° gennaio e 1° luglio), concorrendo ad alimentare le disponibilità del fondo medesimo.

Fondo sanitario nazionale:

l'articolo 51 della legge n. 833 del 1978, ha previsto la costituzione di un fondo destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale il cui importo è stanziato in due distinti capitoli (dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) a seconda che si tratti di spesa della parte corrente o della parte in conto capitale. Le somme stanziate in bilancio sono ripartite dal CIPE tra le regioni e da queste tra le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.

F.S.E.:

Fondo Sociale Europeo

istituito con il Trattato di Roma (1957), è lo strumento fondamentale dell'Unione europea per promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché per facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Tale fondo promuove, tra l'altro, azioni per migliorare il mercato del lavoro, favorire lo sviluppo delle risorse umane attraverso interventi di formazione e riqualificazione professionale, promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro. Nella programmazione 2000-2006 il FSE contribuisce al conseguimento dei tre obiettivi prioritari dei Fondi strutturali, finanzia l'iniziativa comunitaria Equal ed azioni innovative e di assistenza tecnica.

F.U.A.:

Fondo Unico di Amministrazione.

Fondo per la contrattazione integrativa:

i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa in sede decentrata sono disciplinati dai singoli contratti collettivi nazionali e costituiscono l'insieme di risorse che le amministrazioni possono destinare, incrementandole entro determinati limiti, all'incentivazione ed

al miglioramento della produttività. Sono posti a carico dei fondi anche gli oneri per i passaggi all'interno delle aree o categorie (progressione economica orizzontale).

F.T.P.:

File Transfer Protocol.

è un sistema di comunicazione tra computer; permette l'invio di grosse quantità di dati in tempi discretamente rapidi.

In SICO il trasferimento di dati via FTP è specificatamente usato per l'invio dei dati dai Sistemi Informativi.

Funzionario delegato:

funzionario, di solito dipendente di una Amministrazione dello Stato, a favore del quale vengono disposte aperture di credito per l'esecuzione di spese occorrenti al normale funzionamento dell'ufficio o per l'espletamento dei compiti istituzionali. Viene definito ordinatore secondario di spesa, mentre ordinatore primario è il Centro di responsabilità amministrativa che ha disposto l'ordine di accreditamento

Funzioni:

costituiscono specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le funzioni-obiettivo sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

Future:

contratto a termine, con caratteristiche standard, attraverso il quale le parti stabiliscono che, ad una certa data, il venditore consegnerà una certa quantità di titoli o di altri beni, ricevendo dal compratore una somma stabilita al momento della conclusione del contratto. I futures sui titoli di Stato si negoziano sul M.I.F. (vedi voce).

Gestione di Tesoreria:

è costituita dall'insieme delle operazioni riguardanti i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi tali voci).

Gestioni fuori bilancio:

riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa. La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione, riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di controllo più incisive per quelle escluse dalla soppressione (artt. 23 e 24). Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo del competente Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione.

Gettito tributario:

complesso delle entrate tributarie accertate e/o incassate in un determinato periodo di tempo (in genere l'anno finanziario).

I.G.O.P.:

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico. È la struttura, all'interno della Ragioneria Generale dello Stato, che effettua l'analisi, la verifica ed il monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche e cura gli adempimenti attuativi del titolo V del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 30 marzo 2001, n. 165; verifica le ricadute sul piano economico e finanziario delle modifiche disposte dai contratti collettivi di lavoro in materia retributiva e organizzativa. Cura, inoltre, la trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a 'status' internazionale.

I.G.R.U.E.:

Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea. (ex Ispettorato Generale per l'amministrazione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) creato nel 1988 nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la gestione finanziaria e conoscitiva del Fondo di rotazione di cui all'art.5 della Legge 16 aprile 1987, n.183. L'Ispettorato partecipa al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio comunitario (quest'ultima fase in collaborazione con la Corte dei conti europea), in particolare determinando, d'intesa con le amministrazioni competenti, la quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea. È l'Autorità italiana responsabile dell'esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione, provvedendo, tra l'altro, al coordinamento di detta attività ispettiva tra le amministrazioni nazionali titolari di interventi e le preposte istituzioni comunitarie. Nell'ambito del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato l'IGRUE provvede in via permanente, mediante il sistema nazionale di monitoraggio dei Fondi strutturali, a raccogliere ed elaborare i dati relativi ai flussi finanziari che intercorrono tra l'Italia e l'Unione europea e quelli nazionali ad essi collegati, nonché gli elementi a valenza fisica e procedurale concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie.

Impegno:

definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. E' assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei fondi speciali e di riserva). E' la prima fase della procedura di esecuzione delle spese (articolo 20, legge n. 468 del 1978).

Incassi:

rappresentano le somme di pertinenza del bilancio versate in Tesoreria dai vari agenti della riscossione (vedi: «Versamenti»).

Incassi del settore statale:

rappresentano gli incassi risultanti dal conto consolidato del settore statale (vedi tale voce).

Indebitamento o accreditamento netto:

è il risultato differenziale tra le entrate e le spese finali decurtate delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese: partecipazioni e conferimenti nonché anticipazioni produttive e non). Esso, introdotto per il bilancio statale dalla legge n. 468 del 1978 (articolo 6), pone in evidenza il saldo positivo (accredito) o negativo (indebitamento) con cui concludono le operazioni di bilancio di natura economica. Tale saldo, infatti, è quello conclusivo del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche (vedi tale voce).

Inflazione:

termine con il quale si indica la variazione del livello dei prezzi. Di norma, nei documenti di finanza pubblica, ci si riferisce alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. In qualche caso, invece, si fa riferimento al deflatore del PIL. (vedi voce).

Impegni, pagamenti:

nella contabilità di Stato, fasi in cui si articola la spesa (impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento).

L'impegno consiste nell'accantonamento delle somme occorrenti per determinate spese che comporta, finché sussiste, l'indisponibilità di tali somme per altri fini (la somma impegnata per un determinato scopo non può dunque essere utilizzata per scopi diversi). Rappresenta la condizione per la legittimità del pagamento in quanto attraverso l'impegno lo Stato assume l'obbligo di pagare, ed è vincolato dallo stanziamento di bilancio. Nel monitoraggio degli interventi strutturali impegni e pagamenti misurano lo stato di avanzamento finanziario dei programmi e sono rilevati a livello del beneficiario finale, pertanto devono desumersi: per i regimi di aiuto, dagli atti amministrativi di concessione degli aiuti e dai mandati di pagamento emessi dall'amministrazione centrale o locale responsabile in favore degli aventi diritto; per le altre misure, dalle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con atti amministrativi (decreti, delibere) dal soggetto pubblico più a valle nel procedimento o con contratti privatistici di concessione dei lavori da organismi privati committenti, e dai titoli di spesa emessi dagli stessi soggetti.

Interreg III:

iniziativa comunitaria del FESR che si propone di rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea promuovendo lo sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario. Si articola in tre sezioni:

- la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale;
- la cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali ai fini di una maggiore integrazione territoriale, attraverso la creazione di ampi raggruppamenti di regioni europee;
- la cooperazione interregionale per migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale mediante la creazione di reti per lo scambio di informazione su vasta scala e la condivisione delle esperienze.

Iniziativa comunitaria:

programmi istituiti dalla Commissione europea e proposti agli Stati membri per integrare gli interventi dei Fondi strutturali in modo da condurre azioni di particolare interesse per la Comunità. Nel periodo di programmazione 2000-2006 sono state previste 4 iniziative comunitarie, rispettivamente Urban II, Interreg III, Leader+ ed Equal, ciascuna finanziata da un unico Fondo; esse assorbono il 5,35% della dotazione dei Fondi strutturali. Tali iniziative si distinguono per promuovere la cooperazione transnazionale, transfrontaliera ed interregionale, lo sviluppo rurale e delle regioni ultraperiferiche, un maggiore coinvolgimento degli operatori locali, il sostegno ad un partenariato reale tra tutte le parti interessate e la creazione di reti tematiche per lo scambio di esperienze.

Internet:

da INTERconnected NETworks, reti interconnesse, rete di reti. Ogni rete è costituita da un insieme di computer tra loro connessi, e ciascun computer per poter comunicare in internet (e quindi con altri computer) deve adottare un "linguaggio comune". Rappresenta ormai un riferimento universale per la trasmissione, lo scambio e la comunicazione di qualsiasi tipo di informazioni.

Investimenti:

spese di intervento sull'economia rappresentate in bilancio dalle seguenti categorie di spese in conto capitale: beni ed opere immobiliari, beni mobili e macchine, trasferimenti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni produttive. In particolare: le prime due categorie concretano gli «investimenti diretti»; le altre tre quelli «indiretti»; nell'ambito di questi ultimi possono enuclearsi gli investimenti finanziari costituiti dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive.

Irregolarità:

qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

Istituzione:

viene utilizzato come sinonimo di amministrazione/ente. Coincide con l'organizzazione pubblica tenuta all'invio dei dati.

Lavoro interinale:

vedi "Categorie di personale - Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo".

Lavoratori socialmente utili:

vedi "Categorie di personale - Personale addetto a lavori socialmente utili".

L.E.A.:

Livelli Essenziali di Assistenza. Si tratta di quegli interventi sanitari che, attraverso le strutture accreditate, devono essere garantiti a tutti i cittadini perché si sono dimostrati efficaci e appropriati oltre che vantaggiosi dal punto di vista economico (cfr. DPCM 29/11/2001).

LEADER:

iniziativa comunitaria del FEOGA – sezione orientamento – che si propone di incoraggiare ed aiutare gli operatori rurali a riflettere sulle possibilità di sviluppo del loro territorio a lungo termine. In tal modo, gli operatori beneficiari di tale iniziativa – organizzati in partenariato in gruppi di azione locali – sperimentano nuove forme di sviluppo rurale integrate e sostenibili per valorizzare il patrimonio naturale e culturale, potenziare l'ambiente economico per contribuire alla creazione di posti di lavoro, migliorare la capacità organizzativa delle rispettive comunità. L'iniziativa si articola in tre sezioni: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, sostegno alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, creazione di reti tra tutti i territori rurali dell'Unione europea. Vedi "Iniziativa Comunitaria finanziata dal Feoga per lo sviluppo rurale integrato e sostenibile".

Legge di Bilancio:

è la legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l'esecuzione.

Legge n. 183/87:

legge che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, con la finalità di gestire le risorse destinate all'attuazione dei programmi comunitari. Al fondo di rotazione affluiscono, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, le risorse nazionali e quelle comunitarie, per essere successivamente erogate agli aventi diritto (amministrazioni pubbliche ed operatori pubblici e privati). Per le azioni facenti capo alla

Politica Agricola Comune, le risorse comunitarie e quelle provenienti dal cofinanziamento nazionale sono convogliate verso un unico organismo pagatore nazionale (AGEA), cui compete il controllo dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento.

Legge finanziaria:

è lo strumento con cui operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale. Essa ha un contenuto ridimensionato al suo assetto «necessario» rappresentato dalla determinazione del ricorso al mercato e dei fondi speciali, nonché dalla rimodulazione delle spese pluriennali e dal rifinanziamento di leggi di spesa scadute. Unitamente alle statuizioni dei provvedimenti collegati (vedi voce), le sue determinazioni vengono recepite nel progetto di bilancio redatto a legislazione vigente attraverso apposita «nota di variazioni» allo stesso presentata dal Governo (articolo 11, legge n. 468 del 1978).

Limiti d'impegno:

particolari fattispecie di spese in conto capitale riconducibili alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali. La legge autorizzativa ne determina la decorrenza, la durata e l'importo annuale che rappresenta il limite massimo di impegno finanziario posto a carico del bilancio dello Stato.

Liquidazione:

determinazione della persona del creditore e dell'ammontare del debito. E' la seconda fase della procedura di erogazione delle spese (articolo 277 del Regolamento di contabilità).

Liquidità:

requisito essenziale per il buon funzionamento del mercato secondario (vedi voce). Un titolo viene definito liquido quando è sempre possibile trovare un compratore se c'è chi lo vuole vendere e un venditore per chi lo vuole acquistare.

Login:

nome dell'utente o pseudonimo, associato solitamente alla password (codice d'accesso segreto); costituisce il permesso di accesso ad internet, alle risorse di un computer o ad un sistema (come in SICO).

Maggiorazione sociale:

maggiorazione dell'assegno sociale (o pensione sociale) e dei trattamenti pensionistici previdenziali attribuita ai soggetti che si trovano in condizioni reddituali particolarmente disagiate.

Maggiori (o minori) entrate e spese:

indicano l'incremento (o la riduzione) delle previsioni iscritte in bilancio in conseguenza di fattori intervenuti successivamente alle previsioni stesse, anche di carattere legislativo.

Mandato informatico o ordinativo di pagamento:

è la forma normale di pagamento per le spese dello Stato. Si tratta di un ordine a pagare a favore di uno o più creditori emesso, talvolta con imputazione a più capitoli, da un'Amministrazione centrale (articolo 408 del Regolamento di contabilità) o periferica (legge n. 908 del 1960) sulla Tesoreria centrale o sulle Sezioni di Tesoreria provinciali. I mandati possono essere «individuali» (a favore di un solo creditore o anche di più creditori ma per somma indivisa), «collettivi» (riferentisi a più somme da corrispondersi ripartitamente a creditori diversi), oppure «estinguibili mediante commutazione in quietanza di entrata o versamento in conto corrente di tesoreria».

Massa acquisibile e spendibile:

con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa, rappresenta la sommatoria tra la consistenza dei residui iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o aggiornata di competenza. Essa, riferita al capitolo, costituisce il limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso.

MEDA:

nell'ambito del programma comunitario MEDA - misure di accompagnamento finanziarie e tecniche alla riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euro-mediterraneo, è stato approvato il progetto pilota dell'Istituto per il Mediterraneo (IMED) "Azioni positive per i diritti di cittadinanza delle donne e le pari opportunità nel Maghreb", di titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

MEDITS-IT:

International bottom trawl survey in the Mediterranean, progetto comunitario relativo alla pesca che si prefigge l'obiettivo di migliorare gli scambi tra scienziati e tecnici europei (prevalentemente italiani) con il personale operante in Albania, Croazia e Slovenia, favorendo la partecipazione dei ricercatori appartenenti a questi Paesi ad incontri e seminari.

Mercato finanziario:

mercato sul quale vengono scambiati, e quindi resi disponibili, mezzi finanziari per prestiti a medio e lungo termine.

Mercato monetario:

mercato sul quale vengono scambiati mezzi finanziari a breve termine.

Mercato primario:

si definisce così il mercato al quale si propone per la prima volta un prodotto finanziario. Nel caso dei titoli di Stato coincide, per i titoli emessi all'interno, con i soggetti che possono intervenire in asta.

Mercato secondario:

è il mercato in cui si negoziano i titoli già in circolazione.

Metodo di campionamento:

tecnica di estrazione attraverso la quale si costruisce il campione statistico. Tra le numerose tecniche disponibili in letteratura qui si evidenzia - in virtù della sua possibile applicazione ai controlli dei progetti o azioni realizzate dai beneficiari finali degli interventi comunitari - il metodo del campionamento casuale stratificato, in base al quale la popolazione iniziale viene suddivisa in un certo numero di sottopopolazioni o strati in cui gli elementi sono omogenei rispetto a qualche criterio predefinito. Successivamente si estrae da ciascun strato, in modo indipendente, un campione casuale semplice. Nell'ambito del controllo finanziario la Commissione europea procede, ad esempio, ad una verifica a campione delle operazioni finanziarie utilizzando il sistema informatico "MUS" (Monetary Unit Sampling) per l'estrazione di campioni di operazioni tramite varianti del metodo del campionamento stratificato.

Mezzi di copertura del fabbisogno:

il fabbisogno da coprire o finanziare è quello «complessivo» (vedi tale voce). I mezzi di copertura possono essere reperiti, attraverso varie forme di indebitamento sul mercato interno o sul mercato internazionale (debiti esteri). Il ricorso al mercato interno si realizza attraverso:

- l'indebitamento a medio-lungo termine o «patrimoniale» (vedi tale voce);
- l'indebitamento a breve concretantesi in «debito fluttuante» (vedi tale voce);

- la circolazione di monete e biglietti di Stato. La copertura «monetaria» del fabbisogno è misurata dalla dimensione delle due ultime voci, dai titoli a medio-lungo termine sottoscritti dalla Banca d'Italia e dai rapporti monetari con la Banca medesima.

M.I.F. (Mercato Italiano dei Futures):

mercato regolamentato sul quale si negoziano contratti future sui titoli di Stato (BTP a 5 e 10 anni).

M.T.S. (Mercato secondario Telematico dei titoli di Stato):

mercato regolamentato sul quale si negoziano all'ingrosso, attraverso un apposito circuito telematico, i titoli di Stato in circolazione.

Monitoraggio:

nella programmazione strutturale comunitaria, il processo di osservazione del grado di attuazione dei programmi dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale, attraverso indicatori opportunamente individuati.

Movimenti finanziari del Fondo di Rotazione:

incassi e pagamenti registrati sui conti correnti di tesoreria n. 23209 e n. 23211.

Nota preliminare:

è il documento che illustra i principali elementi di carattere politico, programmatico e finanziario di ciascuno stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi all'introduzione di agevolazioni tributarie, la loro natura, i soggetti e le categorie dei beneficiari, e gli obiettivi perseguiti.

Nelle note preliminari della spesa sono indicati:

- i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale (qualora essa presenti tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato dal Documento di programmazione economica e finanziaria deliberato dal Parlamento);
- gli obiettivi che si intende conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi;
- le risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità in funzione degli obiettivi da raggiungere;
- le eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio;
- gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

La nota preliminare espone, altresì, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Note di variazioni:

costituiscono lo strumento con il quale si fanno recepire al progetto di bilancio - nelle more dell'esame parlamentare - le variazioni che il Governo intende apportare ad esso per tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali acquisiti oppure di provvedimenti legislativi intervenuti (articolo 137 del Regolamento di contabilità).

Obiettivi (o Macroserivizi):

esprimono le missioni perseguite da ciascuna Amministrazione e realizzate nell'ambito di tutta la sua organizzazione. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Obiettivi prioritari di sviluppo della Comunità:

scopi che la Comunità europea persegue, attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, la Banca europea per gli

investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. In tal modo la Comunità contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle disuguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne. In particolare, nella attuale programmazione degli interventi strutturali 2000-2006 sono stati individuati tre obiettivi prioritari (i quali assorbono il 94% della dotazione dei Fondi), al fine di semplificare l'azione dei Fondi strutturali e rafforzarne la concentrazione.

Obiettivo 1:

è finalizzato allo sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni arretrate. Le regioni ammissibili sono quelle il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Nel periodo di programmazione 2000/2006, le regioni ammissibili per l'Italia sono quelle del Mezzogiorno: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise (in regime transitorio).

Obiettivo 2:

è finalizzato alla riconversione economica e sociale delle zone caratterizzate da difficoltà strutturali. Nel ciclo di programmazione 2000/2006 raggruppa i precedenti obiettivi 2 e 5b e riguarda le zone in fase di trasformazione economica, tra cui si distinguono le zone industriali, urbane, rurali e dipendenti dalla pesca. Sono ammesse ai finanziamenti dell'Obiettivo 2 le Regioni del centro nord d'Italia: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Obiettivo 3:

è finalizzato all'adattamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Nella fase di programmazione 2000/2006 raggruppa i precedenti obiettivi 3 e 4. Interviene su tutto il territorio dell'Unione, tranne che nelle regioni dell'Obiettivo 1. Nel periodo di programmazione 2000/2006 le regioni ammissibili per l'Italia sono quelle del centro nord: Marche, Emilia Romagna, Toscana, Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano.

Obiettivi prioritari di sviluppo:

finalità principali perseguite dall'Unione europea per il tramite dei fondi strutturali allo scopo di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo all'interno dei Paesi membri.

Oneri comuni:

è l'aggregato che ricomprende sia gli oneri generali a carico dello Stato, sia le spese, che pur riconducibili al funzionamento della struttura amministrativa, presentano caratteristiche di attribuzione indistinta.

Oneri del debito pubblico:

è l'aggregato che assomma gli oneri dell'indebitamento, e specificamente quelli riferibili alla accensione e alla gestione dei prestiti.

Operazioni complessive:

riguardano le operazioni finali e quelle strumentali; rappresentano, quindi, il complesso delle operazioni iscritte in bilancio (vedi: «Operazioni finali» e «Operazioni strumentali»).

Operazioni di Tesoreria:

sono le operazioni nelle quali si estrinseca la gestione di Tesoreria, vale a dire:

- gli incassi ed i pagamenti di bilancio;

- gli introiti e le erogazioni della gestione di Tesoreria, riguardanti cioè i debiti ed i crediti di Tesoreria (vedi: «Debiti di Tesoreria», «Crediti di Tesoreria» e «Gestione di Tesoreria»).

Operazioni finali:

sono quelle operazioni di bilancio «direttamente» volte al raggiungimento delle finalità dello Stato (vedi: «Entrate finali» e «Spese finali»).

Operazioni finanziarie:

sono quelle operazioni finali attraverso cui si estrinseca l'attività di intermediazione finanziaria che lo Stato compie attraverso il bilancio. Nel bilancio dello Stato esse sono costituite: per le entrate, dalle riscossioni di crediti; per le spese, dalle partecipazioni e conferimenti e dalle anticipazioni produttive e non produttive. Depurando le operazioni finali dalle operazioni finanziarie si ottengono le cosiddette «operazioni economiche» del bilancio.

Operazioni strumentali:

sono operazioni di bilancio che si effettuano per colmare l'eventuale squilibrio presentato dalle operazioni finali; esse, rispetto a queste ultime, hanno quindi carattere strumentale. Sono costituite per l'entrata, dall'accensione di prestiti a medio-lungo termine (titolo IV; per la spesa, dalle quote necessarie per l'ammortamento dei prestiti accesi (titolo III - rimborso di prestiti).

Ordinazione:

emissione del titolo di pagamento a favore del creditore. Costituisce la terza fase della procedura di esecuzione delle spese.

Ordine di accreditamento:

apertura di credito sulla sezione di tesoreria provinciale a favore di un funzionario all'uopo delegato che può disporre con buoni a proprio favore o con ordinativi a favore dei creditori.

Organismi intermedi:

qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione o di pagamento o che espleta funzioni per conto di tali autorità, nei confronti dei beneficiari finali, degli enti o delle imprese che eseguono le operazioni.

P.A.

Pubblica Amministrazione.

P.A.C.:

Politica Agricola Comune.

Pagamento:

erogazione di denaro da parte della Tesoreria che determina l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria dello Stato. Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese.

Esso può realizzarsi mediante:

- mandato diretto;
- ordine di accreditamento;
- ruolo di spesa fissa;
- mandati speciali.

Pagamento in conto sospeso:

trattasi di una particolare procedura da utilizzarsi in carenza della disponibilità sul capitolo del bilancio interessato, mediante la quale viene ordinato al tesoriere (Banca d'Italia) di pagare le somme relative a sentenze o lodi arbitrali. L'importo pagato non viene anticipato dal tesoriere ma

addebitato sul conto sospeso "collettivi", pertanto, la sistemazione contabile dello stesso deve essere effettuata mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo ai fini dell'imputazione al bilancio dello Stato.

Parlamento europeo:

organo di espressione democratica e di controllo politico dell'Unione europea. Tale istituzione rappresenta i cittadini degli Stati membri della Comunità; è il più grande parlamento multinazionale del mondo. Eletto a suffragio universale diretto ogni cinque anni dal giugno 1979, attualmente è formato da 626 deputati riuniti in diversi gruppi politici ad espressione delle maggiori politiche correnti dell'Unione; l'ufficio di presidenza del Parlamento è composto da un presidente, vicepresidenti e questori. Il Parlamento, attraverso le proprie commissioni permanenti, esercita funzioni di tipo decisionale sia nell'ambito dei processi legislativi - raccogliendo le proposte della Commissione e collaborando con i processi attuativi del Consiglio - che nel campo della politica di bilancio congiuntamente con il Consiglio; funzioni di tipo consultivo nel quadro delle procedure di consultazione obbligatorie o facoltative da parte del Consiglio e della Commissione, e funzioni di controllo dell'esecutivo, principalmente nei confronti della Commissione (può, ad esempio, istituire commissioni d'inchiesta al fine di esaminare violazioni del diritto comunitario o abusi a livello amministrativo nella Commissione). È garantito ai cittadini dell'Unione o ad ogni persona fisica o morale il diritto di presentare petizioni al Parlamento esaminate da apposita Commissione permanente; inoltre il Parlamento può nominare un mediatore europeo per dirimere controversie sulle attività delle istituzioni o degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia europea.

Partenariato:

principio generale di organizzazione dei Fondi strutturali che riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi comunitari. Tale principio comporta la massima concertazione nella preparazione dei programmi tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti. Ai fini dell'attuazione dei programmi, tale principio presuppone altresì la cooperazione tra un vasto numero di soggetti pubblici e privati, comprese le parti sociali e gli enti competenti in materia di ambiente.

Part-time:

La disciplina del part-time per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stabilita dai contratti collettivi di lavoro sulla base delle disposizioni di carattere generale che regolano la materia (art. 1, comma 57, L. 662/96 D. Lgs. n. 61/2000).

Per il personale in posizione di part-time il numero delle mensilità (da indicare in tabella 12) va calcolato rapportando il periodo di fruizione del rapporto di lavoro in part-time alla percentuale stessa secondo gli esempi sotto riportati:

- dipendente con prestazione lavorativa pari al 40% che ha lavorato per l'anno intero:
Es.: $12\text{mesi} \times 40\% = 4,8$ arrotondate a 5 mensilità;
- dipendente assunto nel mese di aprile (9 mesi) in part-time al 50%, il numero di mensilità sarà uguale a:
Es.: $9\text{mesi} \times 50\% = 4,5$ arrotondate a 4 mensilità;
- dipendente che trasforma nel mese di giugno il rapporto da tempo pieno a part-time, con prestazione di lavoro pari all'80%, il numero delle mensilità da indicare sarà:
Es.: $5\text{mesi (periodo di tempo pieno)} + 7\text{mesi} \times 80\% \text{ (periodo in part-time)} = 10,6$ arrotondate a 11 mensilità;
- dipendente che a partire dal mese di maggio modifica la percentuale di prestazione lavorativa dal 40% all'80%, il numero delle mensilità da indicare sarà:
Es.: $4\text{mesi} \times 40\% + 8\text{mesi} \times 80\% = 1,6 + 6,4 = 8$ mensilità

Password:

codice d'accesso segreto (vedi login).

Pensionato-contribuente:

assicurato che, nei limiti consentiti dalla normativa, continua l'attività lavorativa e, contestualmente, percepisce un trattamento pensionistico diretto.

Perenzione amministrativa:

eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi (decorsi due esercizi da quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento per le spese correnti in generale, tre per quelle specifiche all'acquisto di beni e servizi e cinque esercizi per le spese in conto capitale). Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (articolo 36, legge di Contabilità generale dello Stato).

Piano dei conti:

costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi ai fini del controllo di gestione. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e secondo la destinazione (lo scopo o/e la funzione svolta).

Piano di sviluppo:

il documento nel quale lo Stato membro interessato, nella fase di negoziazione che precede un periodo di programmazione, svolge un'analisi della situazione, in considerazione degli obiettivi prioritari di sviluppo e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative.

Pista di controllo:

la descrizione, per ogni forma di intervento, di ogni procedura relativa ai sistemi di gestione e di controllo dei Fondi comunitari e nazionali; ciascuna procedura (ad esempio la domanda di pagamento intermedio da formulare alla Commissione europea per ottenere l'erogazione del contributo comunitario) viene dettagliata in ogni sua fase significativa attraverso la descrizione dell'operazione che la caratterizza e le conseguenti relazioni poste in essere tra i centri di responsabilità coinvolti all'interno ed all'esterno del processo di attuazione degli interventi. In particolare, per ciascuna fase devono essere identificati i responsabili che effettuano i controlli, le informazioni prodotte e le loro modalità di trasmissione.

P.O.N.:

Programma Operativo Nazionale

P.O.R.:

Programma Operativo Regionale.

Politiche di coesione:

rappresentano uno dei principali campi d'azione dell'Unione europea, alla cui realizzazione sono destinate ingenti risorse del bilancio comunitario, principalmente attraverso i fondi strutturali. Le finalità di queste politiche, fissate dai trattati, consistono nel rafforzare la coesione economica e sociale degli Stati membri dell'U.E., ed in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

Posizione netta:

per ciascun membro dell'Unione, è data dalla differenza tra le risorse ricevute in accredito ed i versamenti effettuati al bilancio comunitario ad una certa data; se la differenza è positiva il Paese si definisce beneficiario netto; in caso contrario, si tratterà di un contribuente netto.

Prestazione previdenziale:

prestazione erogata all'assicurato, al raggiungimento di prefissati limiti di legge, a fronte di versamenti contributivi.

Previsioni assestate:

sono le previsioni risultanti dal provvedimento legislativo di assestamento del bilancio (vedi tale voce) (articolo 17, legge n. 468 del 1978).

Previsioni definitive:

previsioni stabilite dalla legge di bilancio modificate dalle variazioni, legislative e/o amministrative, intervenute nel corso dell'anno finanziario. Esse risultano dal Rendiconto generale dello Stato (Parte 1 - Conto del bilancio), che le illustra con riferimento alle previsioni della legge di bilancio.

Previsioni iniziali:

previsioni risultanti dalla legge di bilancio.

Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi:

procedura attraverso la quale la Commissione Europea verifica il rispetto dei parametri di convergenza stabiliti nel Trattato di Maastricht, con particolare riguardo ai risultati di finanza pubblica. Si concretizza nella trasmissione semestrale di una serie di dati di finanza pubblica e di economia reale, sia di consuntive che programmatici, che deve avvenire entro il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno secondo precise modalità indicate nel Regolamento comunitario n. 3605/93.

Prodotto interno lordo (P.I.L.):

corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Sotto altro profilo, il P.I.L. è pari alla somma dei valori aggiunti dei settori pubblico e privato, diminuita dei servizi imputati del credito e aumentata delle imposte indirette sulle importazioni. Si parla di P.I.L. ai prezzi di mercato quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti, mentre ci si riferisce al P.I.L. a prezzi costanti quando si vuole enucleare la crescita reale, al fine di disporre di un indicatore dell'andamento della economia depurato dall'inflazione (vedi voce).

Progetto di Bilancio:

è il complesso delle previsioni annuali di entrata e di spesa redatte dalle Amministrazioni in termini di competenza e di cassa in base alla legislazione vigente.

Programma operativo comunitario:

il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI (Banca europea per gli investimenti); si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi. Ogni programma operativo contiene, tra l'altro, gli assi prioritari del programma in coerenza con il corrispondente quadro comunitario di sostegno, una descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, un piano finanziario indicativo per ciascun asse

prioritario e per ogni anno, le disposizioni di attuazione. Ogni programma operativo è corredato di un complemento di programmazione.

PON ATAS:

Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema.

uno dei 7 programmi operativi nazionali previsti dal Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per le regioni italiane interessate dall'obiettivo 1. È gestito dal Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari (approvato con decisione della Commissione 635 del 22 marzo 2001) ed è finalizzato all'obiettivo generale di contribuire al conseguimento di risultati in termini di soddisfacimento dei bisogni dei soggetti istituzionali coinvolti nel processo di programmazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali. Si articola nei due assi prioritari di intervento: assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale, formazione della Pubblica Amministrazione ed azioni di sistema per le politiche per l'inserimento al lavoro e l'adeguamento del sistema formativo.

Programmazione comunitaria:

principio di azione dei Fondi strutturali mirante all'elaborazione di programmi pluriennali di sviluppo. La programmazione segue un iter decisionale concertato che si svolge in varie tappe fino al momento in cui l'attuazione dei programmi viene affidata ai promotori del progetto, siano essi pubblici o privati. L'attuale periodo di programmazione va dal 2000 al 2006.

Programmazione finanziaria:

la definizione di programmi pluriennali di sviluppo rappresenta uno dei principi basilari delle politiche strutturali comunitarie. Dal punto di vista finanziario, la programmazione si sostanzia nello stanziamento di risorse comunitarie, nazionali ed eventualmente dei privati suddivise nelle annualità e negli assi prioritari in cui si articola il PO (programma operativo). Nel CdP (complemento di programmazione) gli stanziamenti assegnati sono articolati nelle misura di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del PO.

Prospettive finanziarie:

quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale dell'Unione europea a partire dalla riforma del 1988. Le Prospettive Finanziarie indicano, in stanziamenti d'impegno, l'ampiezza e la composizione delle spese prevedibili della Comunità, per un determinato arco temporale pluriennale.

Provvedimenti di cofinanziamento nazionale:

decreti dell'IGRUE mediante i quali si dispone l'assegnazione delle risorse del cofinanziamento statale a carico della legge n. 183/87.

Provvedimenti collegati:

disposizioni legislative che accompagnano la legge finanziaria la quale non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi. I citati provvedimenti permettono di realizzare una completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici di Governo.

Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio:

modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge. Tali modifiche possono riguardare: - l'assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno; - ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro il 31 ottobre.

Q.C.S.:

Quadro Comunitario di Sostegno.

il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano di sviluppo presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi. In Italia, per la programmazione 2000-2006, sono stati approvati un QCS per le regioni dell'obiettivo 1 (decisione della Commissione 2050 del 1° agosto 2000) – che comprende 7 programmi operativi nazionali e 7 programmi operativi regionali – gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed un QCS per le regioni dell'obiettivo 3 (decisione della Commissione 1120 del 18 luglio 2000) – che comprende 1 programma operativo nazionale e 14 programmi operativi regionali – gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Quadro generale riassuntivo:

è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e rappresenta la sintesi espositiva, redatta in termini di competenza e di cassa, degli aggregati di entrata e di spesa del bilancio annuale e dei relativi risultati differenziali (risparmio pubblico; indebitamento netto; saldo netto da finanziare; ricorso al mercato) (articoli 2 e 6 della legge n. 468 del 1978).

Quadro macroeconomico:

insieme di ipotesi coerenti sulla evoluzione dei principali aggregati di contabilità nazionale in relazione alle quali sono anche formulate le previsioni di bilancio.

Quietanze:

versamenti effettuati da agenti contabili ed altri presso le tesorerie dello Stato.

R.P.:

Ragioneria Provinciale.

Ragionerie provinciali/Uffici Centrali del Bilancio:

Uffici di Ragioneria di Stato che ricevono e immettono i dati contabili al sistema informativo R.G.S..

Regolazioni contabili:

definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato ed altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse:

riguardano debiti insorti, e che occorre regolare, per forniture di beni e servizi avvenute in anni precedenti ed all'epoca non registrate in bilancio. I relativi oneri, da iscrivere nel bilancio dell'esercizio in cui si effettua la regolazione, incidono sul fabbisogno dello stesso esercizio relativo al settore statale (o al settore pubblico allargato) solo nella misura in cui la regolazione avviene per contanti nei confronti di creditori esterni al settore (vedi Fabbisogno complessivo).

Regole di copertura:

sono le modalità che debbono essere rispettate in occasione dell'emanazione di leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione. Gli strumenti di copertura previsti dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 sono:

- l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
- le variazioni che comportino nuove o maggiori entrate.

Relazione di cassa:

è presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Parlamento entro febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. Essa concerne la stima del fabbisogno annuo del settore statale e del settore pubblico allargato, cui si perviene attraverso appositi conti consolidati, nonché i risultati delle gestioni di cassa, per il periodo di riferimento, sia dei singoli enti costituenti i settori sia delle operazioni consolidate dei settori stessi (articolo 30, legge n. 468 del 1978). (vedi «Conti della finanza pubblica»).

Relazione generale sulla situazione economica del Paese:

è presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce. Dà conto, per il periodo di riferimento, dei risultati conseguiti dal sistema economico nelle sue principali componenti, di quelli della Finanza pubblica (in larga misura coincidente con la Relazione di cassa di febbraio) e, infine, di quelli del settore del lavoro.

Relazione illustrativa costi-risultati:

è un'apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Relazione previsionale e programmatica:

è presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno unitamente al disegno di legge di bilancio, annuale e pluriennale, e a quello di legge finanziaria.

Essa si articola in due sezioni:

- nella prima, vengono esposti il quadro economico generale e gli indirizzi della politica economica nazionale, nonché esplicitate le coerenze e compatibilità di obiettivi, risorse, ed impegni finanziari previsti nel bilancio pluriennale dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato;
- nella seconda, si illustra il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato e le variazioni delle nuove previsioni rispetto a quelle assestate dell'anno precedente (articolo 15, legge n. 468 del 1978)

Rendicontazione:

presentazione dei modelli e delle scritture contabili relative alla gestione dei beni mobili tenute dal consegnatario agli uffici di Ragioneria competenti.

Rendiconto:

documento contabile mediante il quale il funzionario delegato, semestralmente, dimostra la legale utilizzazione delle somme messe a sua disposizione, documentando l'esattezza delle liquidazioni e la regolarità dei pagamenti.

Rendiconto generale dello Stato:

riassume e dimostra i risultati:

- della complessiva gestione svolta nell'anno finanziario, con distinto e simultaneo riferimento alle gestioni di competenza, di cassa e dei residui;
- delle variazioni intervenute nel patrimonio dello Stato per effetto della gestione del bilancio o anche per altre cause.

Esso, conseguentemente, si articola in due parti:

- Parte I: Conto del bilancio;
- Parte II: Conto generale del patrimonio. Esso, con allegata la relazione della Corte dei conti, viene trasmesso dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Parlamento

con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Residui attivi:

entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dello Stato (vedi Accertamenti e incassi).

Residui di nuova formazione:

sono quei residui, attivi o passivi, che vengono accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno.

Residui di stanziamento:

riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui. Non costituiscono debiti per lo Stato.

Residui passivi:

spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato.

Responsabile della rilevazione:

ove non indicato nella scheda informativa il responsabile della rilevazione è individuato nell'organo di vertice amministrativo dell'istituzione. La responsabilità in capo a tale figura è relativa sia all'invio dei dati entro i termini previsti sia alla loro attendibilità. La mancata osservanza delle disposizioni comporta per il responsabile della rilevazione l'applicazione di sanzioni (vedi voce specifica).

Retrocessioni di interessi:

sono restituzioni di interessi al bilancio dello Stato effettuate dalla Banca d'Italia relativamente alla quota degli stessi maturati sui titoli di Stato in portafoglio, eccedente il tasso di remunerazione della riserva obbligatoria.

Reversale di incasso:

ordine dato al Tesoriere di introitare una determinata somma.

Riapertura:

termine con il quale si designa l'offerta di una nuova tranches di un medesimo titolo. Si adotta il sistema di riproporre un titolo avente le stesse caratteristiche finanziarie (tipo di cedola, tasso, scadenza) attraverso più riaperture, al fine di raggiungere, per ogni emissione, un circolante sufficientemente elevato da garantirne la liquidità sul mercato secondario (vedi voce).

Riassegnazioni:

provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio - attuati in forza di speciali disposizioni legislative - con i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce a taluni capitoli di spesa somme in precedenza affluite in entrata. Se l'afflusso in entrata è successivo al 31 ottobre, la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa avviene nel bilancio dell'anno successivo (articoli 5 e 17 della legge n. 468 del 1978).

Riassunti:

sono prospetti, posti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, nei quali le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale.

Ricorso al mercato:

è il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese complessive (articolo 6, legge n. 468 del 1978). Esso esprime l'entità dell'indebitamento a medio e a lungo termine potenzialmente effettuabile nell'anno di riferimento ed è determinato in sede previsionale dalla legge finanziaria, la quale precisa che esso concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale (articolo 11, legge n. 468 del 1978) (vedi «Accensione di prestiti»).

Rientro depositi bancari:

riconduzione nella Tesoreria dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario da enti pubblici o comunque collegati alla finanza statale (articolo 40 della legge n. 119 del 1981 e decreto-legge n.153 del 1984).

Rimborso del debito pubblico:

è l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato. Viene presentato alla approvazione parlamentare suddiviso in unità previsionali di base che comprendono spese aventi medesime finalità.

Rimborso di prestiti:

macro-aggregato che espone la quota parte del debito pubblico che viene rimborsata.

Rischio di controllo:

eventualità secondo cui il controllore perviene ad un giudizio erroneo riguardo le attività dell'organismo controllato.

Rischio intrinseco:

eventualità, connessa alla natura delle attività, delle operazioni e della struttura di gestione di un intervento, secondo cui si verificano errori o carenze in un sistema di gestione che, se non prevenute o rilevate e rettificare mediante procedure di controllo interno, rendono comunque inaffidabili, illegittime o irregolari le operazioni eseguite.

Riscossione:

procedimento di acquisizione e realizzo dei crediti accertati. E' la seconda fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Risorse proprie (tradizionali, aggiuntive):

mezzi finanziari di partecipazione al bilancio comunitario da parte di tutti gli Stati dell'Unione, si distinguono in risorse proprie tradizionali e aggiuntive. Le prime comprendono dazi doganali sui prodotti importati dagli Stati non appartenenti alla Comunità, prelievi sulle importazioni agricole, contributi alla produzione e all'ammasso di zucchero e derivati, che affluiscono direttamente al bilancio UE (a meno di una quota del 25% trattenuta dagli Stati membri a compensazione dei costi di riscossione); le seconde sono costituite da una percentuale dell'IVA e una percentuale del PNL, definita "risorsa complementare" in quanto destinata a coprire la differenza fra la quota complessiva delle entrate previste per il bilancio comunitario e la quota coperta dalle altre risorse.

Risparmio pubblico:

è il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti (articolo 6 della legge n. 468 del 1978). Con riferimento al bilancio pluriennale, esso costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese correnti e per il rimborso di prestiti (vedi «Bilancio pluriennale»).

Esso può essere:

- positivo (entrate maggiori delle spese) ed allora misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale;
- negativo (entrate minori delle spese) ed in tale caso identifica la quota delle spese correnti da soddisfare ricorrendo all'indebitamento.

Riferito ai conti consolidati della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico allargato esso misura quando è positivo (avanzo corrente) la quota di risparmio generata, quando è negativo (disavanzo corrente) la quota di risparmio assorbita dai settori intestatari dei conti.

Risultati differenziali:

il bilancio dello Stato ne evidenzia nel quadro generale riassuntivo quattro: il risparmio pubblico, il saldo netto da finanziare (o da impiegare), l'indebitamento o l'accreditamento netto ed il ricorso al mercato (vedi tali voci).

RPP:

Relazione Previsionale e Programmatica.

Ruolo di spese fisse:

mezzo di pagamento delle spese fisse - quali stipendi, pensioni, fitti, ecc, - ed in genere di quelle di importo e scadenze predeterminati.

Ruolo erariale:

elenco nominativo dei debitori di tributi erariali, contenenti le generalità del debitore, la causale del debito, l'importo, la scadenza.

Ruolo informatico:

ruolo dematerializzato emesso e contabilizzato in via informatica.

Saldo della Tesoreria:

è l'avanzo o il disavanzo della gestione di Tesoreria derivante dalla somma delle operazioni gestionali della Cassa Depositi e Prestiti, delle aziende autonome dello Stato e delle altre operazioni di Tesoreria.

Saldo netto da finanziare o da impiegare:

è il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e rimborso di prestiti. Con riferimento al bilancio pluriennale costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di copertura delle nuove o maggiori spese di conto capitale (vedi «Bilancio pluriennale»).

Sanzioni:

in caso di inadempienza si applicano le seguenti sanzioni:

- la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti in base al combinato disposto dell'art. 60, ultimo periodo del comma 2, del D. Lgs. n. 165/01 e dell'art.30, comma 11, della legge 5.8.1978, n. 468, e successive modificazioni;
- la sanzione pecuniaria applicabile al responsabile delle rilevazioni prevista dagli articoli 7 e 11 del D. Lgs. n. 322 del 6.9.1989 nel caso di mancato invio dei dati ovvero di invio di informazioni incomplete e/o chiaramente inattendibili.

S.D.A.G.:

Servizio Dipartimentale per gli Affari Generali, il Personale e la Qualità dei Processi e dell'Organizzazione.

È la struttura, all'interno della Ragioneria Generale dello Stato, che effettua amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile - servizio di economato e di provveditorato

dipartimentale - adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento - studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; informazione statistica.

Servizi:

individuano l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Servizio del portafoglio:

fa parte delle operazioni che costituiscono i «crediti di Tesoreria» e, più specificamente, riguarda i pagamenti delle Amministrazioni statali all'estero, anche per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, e la compravendita per conto delle stesse, e di enti morali, di titoli del debito pubblico.

Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari:

ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione che provvede, tra l'altro, a promuovere iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie. Cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento ed effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati. Nella programmazione 2000-2006 ricopre il ruolo di Autorità di gestione del Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 e del Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema.

S.P.:

Settore Pubblico

aggregato costituito dal settore statale, dalle Regioni, Comuni, Province e relative aziende di servizi, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere e dagli enti portuali (articoli 25 e 30 della legge n. 468 del 1978) (vedi «Settore statale»).

Settore statale:

aggregato costituito dal bilancio dello Stato e dalla gestione di Tesoreria, quest'ultima ricomprendente le operazioni dei bilanci delle aziende autonome, della Cassa Depositi e Prestiti nonché altre operazioni di Tesoreria.

S.F.O.P.:

Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca.

istituito con un regolamento del 1993, a seguito della creazione di un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1992), contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, nonché al potenziamento della coesione socioeconomica dell'Unione attraverso lo sviluppo delle zone costiere nelle quali la pesca è un fattore determinante dell'attività economica. Tale fondo partecipa, nel periodo 2000-2006, al finanziamento di azioni strutturali che ricadono nell'obiettivo 1 e ad azioni nel settore della pesca non comprese in tale obiettivo e pertanto oggetto di un apposito DocUP in ogni Stato membro.

Silente:

assicurato, portatore di diritti pensionistici, che nel corso dell'anno non ha versato contributi.

S.I.:

Sistema Informativo.

S.I.S.:

Sistema Informativo Sanitario.

è il sistema di raccolta, elaborazione e restituzione delle informazioni del Servizio Sanitario Nazionale per fini di supporto alle funzioni di programmazione, gestione e controllo dei diversi livelli istituzionali (Ministeri, Regioni, Aziende USL e ospedaliere, altre istituzioni).

S.I.C.O.:

Sistema CONoscitivo del Personale Dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche.

S.I.R.G.S.:

Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

insieme di piattaforme informatiche – installate su un sistema centrale e molteplici sistemi dipartimentali – che mettono a disposizione dei diversi uffici della Ragioneria generale dello Stato dislocati sull'intero territorio nazionale e delle principali amministrazioni pubbliche un ingente patrimonio software che consente di soddisfare il complesso delle attività di monitoraggio e verifica della corretta gestione della finanza pubblica. L'architettura del sistema poggia attualmente su 12 sottosistemi, individuati in funzione delle molteplici finalità istituzionali della Ragioneria, visibili agli utenti delle amministrazioni tramite numerose applicazioni in ambienti gestionali e conoscitivi; nell'ambito di tali sottosistemi qui si evidenzia, ad esempio, il sottosistema Unione europea che raccoglie ed elabora i flussi finanziari intercorrenti tra l'Unione europea e l'Italia assicurando, tramite il Fondo di rotazione, l'erogazione a soggetti pubblici e privati dei contributi nazionali e di quelli comunitari ad essi correlati.

Sistema nazionale di monitoraggio dei Fondi strutturali comunitari:

insieme costituito da strumenti operativi (calcolatori, unità periferiche, reti, software) – in dotazione presso i Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti in materia di gestione delle politiche comunitarie e presso tutte le amministrazioni nazionali, regionali e locali coinvolte a diverso titolo in interventi cofinanziati dall'Unione europea – con il quale viene realizzata la rilevazione dei dati di tipo finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione da parte dei beneficiari finali. Il monitoraggio svolto mediante sistemi informatici è fondamentale per il conseguimento di un'efficace attività di sorveglianza, valutazione e controllo degli interventi. In particolare, in Italia l'attuale programmazione 2000-2006 si avvale della procedura informatica MONIT2000, innovativo modello di monitoraggio realizzato dall'IGRUE e diffuso su tutto il territorio nazionale. I continui progressi in campo informatico consentono la puntuale definizione delle esigenze funzionali: in questo contesto è stato realizzato l'aggiornamento di tale procedura – denominata MonitWeb – in quanto fondata su una nuova modalità di colloquio on-line attraverso Internet tra i sistemi informativi locali ed il sistema di Data Warehouse del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consentirà migliori performance conoscitive e gestionali.

Situazione del debito pubblico:

illustrazione trimestrale dell'indebitamento statale realizzata in allegato al conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

Situazione della Banca d'Italia:

situazione patrimoniale mensile dell'Istituto di emissione allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

Situazione del Tesoro:

è determinata mensilmente dall'importo complessivo delle attività (fondo di cassa più crediti di Tesoreria) e delle passività (debiti di Tesoreria) (vedi tali voci).

Situazione di bilancio:

illustrazione mensile delle modificazioni intervenute, per atti legislativi e/o amministrativi, a carico delle previsioni autorizzate con la legge di bilancio. Essa è allegata al Conto riassuntivo del Tesoro (vedi tale voce).

S.I.U.P.-pilota:

Sistema Informativo Unitario del Personale.

è un sistema di supporto alle decisioni per le funzioni di governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze) inerenti le tematiche di:

- programmazione delle assunzioni;
- organico, attività e spesa;
- competenze e capacità professionali del personale.

Tale sistema consente sia analisi di tipo statistico, che analisi di scenario mediante simulazioni relativamente ad un contesto che comprende il personale dell'amministrazione statale (comparto ministeri). Fornisce alle singole amministrazioni la possibilità di accedere alle informazioni statistiche che la riguardano e ad alcuni dati aggregati di comparazioni con altre amministrazioni.

Slittamenti:

quote di fondi speciali, o di capitoli specifici di spesa, non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario: costituiscono una forma particolare di economia «provvisoria» di spesa in quanto possono essere riutilizzate anche nell'anno successivo, a condizione che entro tale anno entri in vigore il relativo provvedimento legislativo di spesa, alla cui copertura esse sono destinate (articolo 11-bis, legge n. 468 del 1978).

Sospeso di Tesoreria:

pagamento del Bilancio, o di altro soggetto, eseguito dalla Tesoreria ed in attesa di ricevere imputazione contabile in bilancio.

Sovvenzioni del Tesoro all'Ente Poste:

fanno parte delle operazioni che costituiscono i «crediti di Tesoreria» e, più particolarmente, riguardano le somministrazioni di fondi effettuate dalla Tesoreria a favore dell'Ente Poste per l'esecuzione:

- dei pagamenti, a carico del bilancio dello Stato e delle aziende autonome, da effettuarsi fuori dei capoluoghi di provincia;
- dei pagamenti delle pensioni INPS;
- dei pagamenti riguardanti il servizio vaglia, i risparmi ed i conti correnti postali.

(Gli introiti di queste ultime operazioni, affluendo su appositi conti correnti di Tesoreria, costituiscono «debiti di Tesoreria») (vedi «Debiti di Tesoreria» e, Crediti di Tesoreria»).

Spesa storica incrementale (criterio della):

tale criterio, espressamente abbandonato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, almeno al tasso di inflazione programmato. Secondo tale criterio si prescindeva da ogni valutazione sui programmi di spesa e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione di tutte le spese in termini di costi e di benefici.

Spese complessive:

rappresentano la sommatoria delle spese finali e di quelle per il rimborso di prestiti (vedi tali voci).

Spese correnti:

sono le spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi. Sono suddivise in unità previsionali di base relative alle spese di funzionamento, a quelle per interventi e a quelle per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Spese differite:

oneri a carattere pluriennale che, nella forma di spese in annualità e a pagamento differito, comportano l'iscrizione in bilancio di uno o più limiti di impegno; l'iscrizione in bilancio di ogni limite si estende ad un numero di esercizi pari alle annualità da pagare. Tale iscrizione non presenta alcun collegamento temporale con l'effettiva realizzazione delle opere che vengono finanziate, in tutto (capitale più interessi) o in parte (solo concorso negli interessi), con questa tecnica di bilancio.

Spese di funzionamento:

tale aggregato, oggetto di approvazione parlamentare, ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono esposte, di norma, ai soli fini conoscitivi - come le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi - salvi i casi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne rendano necessaria l'articolazione in ulteriori unità previsionali di base.

Spese d'ordine:

oneri connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate (vedi «Elenchi» e «Fondi di riserva»).

Spese finali:

sono date dalla sommatoria dei primi due titoli del bilancio di spesa (spese correnti e spese in conto capitale). Rappresentano le somme necessarie alla amministrazione per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Si definiscono, per contro, «strumentali» le operazioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo III) (vedi «Saldo netto da finanziare»).

Spese impreviste:

oneri di carattere imprevedibile, cui occorre necessariamente e tempestivamente provvedere e che non impegnano il bilancio in futuro con carattere di continuità, ed ai quali si provvede mediante prelievi da apposito fondo di riserva (vedi «Elenchi» e «Fondi di riserva»).

Spese in conto capitale:

individuano tutte le spese che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del capitale nazionale. Sono esposte in bilancio in unità previsionali di base che comprendono partite attinenti gli investimenti diretti e indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti nonché le operazioni per concessione di crediti.

Spese obbligatorie:

oneri di natura inderogabile e indifferibile iscritti su capitoli specificamente, nonché tassativamente, individuati per ciascun Ministero nell'apposito «elenco» (n. 1) allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio vengono fronteggiate con lo specifico fondo di riserva (vedi «Elenchi» e «Fondi di riserva»).

Spese per interventi:

è l'aggregato di spese correnti destinate all'esterno dell'Amministrazione. Questo è articolato in unità previsionali di base, secondo le rispettive finalità delle spese, sottoposte ad approvazione parlamentare.

Spese per investimenti:

è l'aggregato che espone gli investimenti dello Stato. È ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità. Viene presentato all'approvazione parlamentare secondo le unità previsionali di base che lo compongono. Ai fini conoscitivi le unità esplicitano le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

Spese ripartite:

oneri a carattere pluriennale la cui iscrizione in bilancio è collegata temporalmente alla realizzazione delle opere finanziate.

Spread:

differenziale tra due tassi di interesse, che può essere o riscontrato sul mercato, come lo spread tra titoli omologhi emessi da Paesi differenti (spread B.T.P. a 10 anni - Bund tedesco decennale), o applicato ad un tasso di riferimento per fissare il valore della cedola nei titoli a tasso variabile (ad esempio, i C.C.T. più recenti hanno una cedola che si determina sul tasso dei B.O.T. a sei mesi più uno spread dello 0,15%).

Stanziamento di competenza (o di cassa):

somma iscritta in bilancio relativa a entrate o spese. Rappresenta, con riferimento all'esercizio, rispettivamente, l'ammontare indicativo degli accertamenti (o degli incassi) realizzabili ed il limite massimo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili.

Stime di cassa del bilancio:

rappresentano l'andamento probabile, in termini di effettivi incassi e pagamenti annuali, delle autorizzazioni di cassa iscritte in bilancio. Esse vengono utilizzate ai fini della elaborazione delle Relazioni di cassa del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla stima del fabbisogno di cassa del settore statale e pubblico allargato (vedi «Relazione di cassa»).

Sussidiarietà:

principio in base al quale la Comunità interviene nei settori che non sono di sua esclusiva competenza solo se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, invece, essere realizzati meglio a livello comunitario per le dimensioni o gli effetti dell'azione in questione.

Swap:

contratto con il quale si concorda uno scambio di flussi finanziari secondo determinate modalità. Può riguardare i tassi di interesse (ad esempio, scambio di un tasso fisso con uno variabile) o le valute (scambio di pagamenti in valute differenti) ed è utilizzato per ottimizzare le condizioni di finanziamento ottenibili da un emittente anche su mercati dove non gode di posizioni particolarmente vantaggiose.

Tasso di sostituzione

esprime il rapporto fra la prima rata annua di pensione e l'ultima retribuzione annua percepita prima del pensionamento

Telelavoro

nella P.A. è stato previsto dalla legge n. 191/98 e dall'accordo quadro ARAN/OOSS del 23.3.2000. La prestazione lavorativa è disciplinata, per il personale a tempo indeterminato, dal contratto collettivo di comparto e dalla contrattazione collettiva integrativa di ente sulla base di progetti predisposti dall'Amministrazione. La prestazione è contraddistinta dai seguenti elementi: utilizzo di collegamenti informatici; distanza del lavoratore dalla sede di servizio presso il quale lo stesso presta servizio.

Titoli di bilancio:

rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. Le entrate si articolano in quattro titoli:

- tributarie;
- extratributarie;
- alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
- accensione di prestiti.

Le spese in tre titoli:

- correnti (o di funzionamento, per interventi e per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi);
- in conto capitale (o di investimento);
- rimborso di prestiti.

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi :

è l'aggregato delle spese per pensioni provvisorie (ancora direttamente a carico del bilancio dello Stato) e per alcuni oneri connessi all'interruzione del rapporto di impiego, quali le indennità di licenziamento o in luogo di pensione, oppure le quote da erogare a fondi previdenziali integrativi.

Trattati dell'Unione europea:

costituiscono, insieme ai loro allegati e protocolli e ad altri accordi con uno status simile, parte del diritto primario dell'Unione europea. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi degli Stati membri; gli accordi cui si perviene sono previsti sotto forma di Trattati che sono poi soggetti al processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo le modalità prescritte dalle rispettive costituzioni (voto parlamentare e/o referendum). La stessa procedura viene applicata per ogni successiva modifica dei Trattati: i Trattati su cui si fonda l'Unione sono modificabili mediante una conferenza intergovernativa che riunisce i rappresentanti dei governi degli Stati membri che, di comune accordo, decidono le eventuali modifiche. Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua applicazione. Si possono consultare i Trattati che istituiscono le Comunità europee, i Trattati di adesione, altri Trattati e protocolli presso il sito web EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_treaties.html.

Trattato di Maastricht:

trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992, contenente disposizioni che modificano il Trattato di Roma istitutivo della C.E.E. ed i Trattati istitutivi della C.E.C.A. e dell'Euratom, nonché disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. La parte terza del Trattato sulla U.E. riguarda l'Unione Economica e Monetaria (U.E.M.). Il Trattato individua i principali obiettivi economici e monetari da perseguire per la progressiva realizzazione dell'Unione Europea. Alcuni di questi riguardano la situazione della finanza pubblica. Vi sono considerati negativamente tutti quei comportamenti che, favorendo agevolazioni al settore pubblico e ponendosi al di fuori di una corretta logica di mercato, possono indurre i governi a trascurare i principi di una corretta gestione

finanziaria e mettere a rischio, attraverso disavanzi pubblici eccessivi, il controllo dell'inflazione ed il contenimento del debito pubblico.

O.L.A.F.:

Ufficio europeo per la lotta antifrode.

istituito con Decisione della Commissione europea del 28 aprile 1999 (1999/352/CE, CECA, Euratom). Esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

U.P.I.:

Unione delle Province d'Italia.

sono soci dell'unione, le Amministrazioni provinciali d'Italia e le Città che trovano in essa un punto di coordinamento generale.

U.C.B.:

Ufficio Centrale del Bilancio.

Unità annua (uomo anno):

il personale che presta attività lavorativa a termine (tempo determinato, contratti di formazione-lavoro, lavoratori interinali, nonché gli addetti ai lavori socialmente utili), qualora utilizzato per periodi di durata inferiore all'anno, va ricondotto ad unità annue (U/A), come nell'esempio che segue:

Personale a tempo determinato:

- n. 6 unità per 15 giorni: $15/30 = 6 \times 0,5 = 3$ mesi

- n. 10 unità per 3 mesi: $10 \times 3 = 30$ mesi

- n. 7 unità per 5 mesi: $7 \times 5 = 35$ mesi

Sommando tutti i risultati ottenuti dai prodotti e dividendo tale somma per dodici:

$$\frac{3+30+35}{12} = \frac{68}{12} = 5,67$$

che si arrotonda a 6 unità da inserire nella colonna "A tempo determinato" di tabella 2.

Se dal calcolo si ottiene un valore inferiore a 1 (es. 0,5) inserire comunque "1".

L'eventuale personale a tempo determinato assunto a part-time va comunque considerato al 50% del periodo di tempo in cui ha prestato servizio.

Unità di rilevazione:

rappresenta l'unità di analisi (può coincidere con un'istituzione/ente, con un'unità organizzativa di primo, secondo o terzo livello, o con il singolo dipendente) sulla base della quale viene effettuata la rilevazione dei dati.

Unità previsionale di base:

è la nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. È riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

Unità di verifica degli investimenti pubblici:

ufficio alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione che, assieme all'Unità di valutazione (UVAL), compone il Nucleo tecnico di valutazione e

verifica degli investimenti pubblici. Ha il compito istituzionale di verificare e dare impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari ed agli Accordi di programma quadro. Le verifiche, realizzate in loco, sono finalizzate ad accertare l'osservanza delle previsioni di spesa, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, e ad individuare eventuali punti critici nella realizzazione degli interventi favorendone la rimozione attraverso proposte e suggerimenti all'autorità decisionale.

Urban:

iniziativa comunitaria finanziata dal Fesr per la rivitalizzazione dei quartieri urbani in crisi; interessa le città di Carrara, Caserta, Crotone, Genova, Milano, Misterbianco, Mola di Bari, Pescara, Taranto, Torino.

Urban II:

iniziativa comunitaria del FESR che affronta l'insieme di problemi economici, ambientali e sociali concentrati in misura crescente nelle aree urbane, mediante interventi che rafforzano la competitività delle città europee, contrastano l'emarginazione sociale ed avviano la riqualificazione ambientale e materiale. Tra le caratteristiche dell'iniziativa si evidenzia il forte coinvolgimento delle autorità locali nella gestione dei programmi, avvalendosi di un approccio integrato basato sul partenariato tra istituzioni. Il programma URBACT, cofinanziato nell'ambito di tale iniziativa, individua in modo sistematico le buone pratiche e favorisce lo scambio di esperienze tra circa 200 città europee.

Vaglia del Tesoro:

sono titoli contabili con i quali viene pagata da una Tesoreria la somma che è stata versata in un'altra da un'Amministrazione pubblica. Tali titoli fanno parte dei «debiti di Tesoreria».

Versamenti al bilancio comunitario:

risorse che l'Italia versa a titolo di partecipazione all'Unione europea e che alimentano le entrate del bilancio comunitario.

Versamento o incasso:

introito in Tesoreria dei crediti accertati e riscossi. E l'ultima fase della procedura di acquisizione delle entrate.

Web o WWW:

Web è il termine inglese che significa ragnatela; WWW sta per World Wide Web. È la rete mondiale, sistema di strutturazione delle informazioni e delle risorse in modalità ipertestuale con visualizzazione di immagini, filmati, suoni. Definisce un'architettura software per accedere a documenti tra loro collegati e distribuiti su migliaia di macchine nel mondo. La sua grande popolarità deriva dal fatto di avere un'interfaccia grafica facile da utilizzare per i principianti (denominata browser World Wide Web).

2 ACRONIMI DEL SIRGS

Di seguito viene riportato l'elenco delle sigle di uso più frequente esclusi i termini tecnici di natura informatica.

BIG	Base Informativa di Gestione
BKI	Banca d'Italia
CDC	Corte Dei Conti
CDR	Centro Di Responsabilità
CED	Centro Elaborazione Dati
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CNIPA	Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
CTRUPA	Centro Tecnico RUPA
DCS	Data Chiusura Scritture
DLB	Disegno di Legge di Bilancio
FTP	File Transfer Protocol
GECO	Gestione Consegnatario
GFT	Gestione Flussi Tesoreria
GP	Giorni Persona
IBE	Interfaccia Bilancio Entrate
IGAE	Ispettorato Generale per gli Affari Economici
IGEPA	Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
IGICS	Ispettorato Generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato
IGPB	Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
INFAP	Inventario Funzionale Applicativo
INSAP	Inventario Software Applicativo
ISDN	Integral Service Digital Network
LB	Legge di Bilancio
LF	Legge Finanziaria
LOS	Lista Oggetti Software
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
NSBF	Nuovo Sistema Bilancio Finanziario
OLAP	Online Analytical Processing
PF	Punti Funzione
PL	Provvedimenti di Legge
POINT RGS	Cruscotto della RGS
RACF	Resource Access Control Facility
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
RNI	Rete Nazionale Interbancaria
RPS	Ragioneria Provinciale dello Stato
RSF	Ruoli di Spesa Fissi

RUPA	Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione
SCSII	Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato
SEC '95	Nuovo sistema di contabilità
SESI	Sistema Informatico Banca d'Italia
SI	Sistema Informativo
SICDC	Sistema Informativo Corte dei Conti
SICOGE	Sistema Informativo di Contabilità Gestionale
SIGED	Sistema Integrato Gestione Elettronica dei Documenti
SINCERT	Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione
SIOPE	Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici
SIPA	Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione
SIPAI	Sistema Informativo per la Pianificazione delle Attività
SIRGS	Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato
TCR	Termine Conservazione Residui
UBR	Ufficio di Bilancio e Ragioneria
UCB	Ufficio Centrale del Bilancio
UPB	Ufficio Provinciale di Bilancio
URSIA	Ufficio del Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati